

DCLXXXII.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906)	33067
PRESIDENTE	33067
DE MARZIO, <i>Relatore di minoranza</i> 33068,	33071
TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i>	33069
33070, 33071, 33073, 33074, 23075	33078, 33081, 33084, 33085
BERRY	33070
LOMBARDI RICCARDO	33070, 33073
COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i> 33075, 33082, 33083,	33084
BARDANZELLU	33080, 33081, 33082
33083, 33084, 33085,	33086
COLASANTO	33082
ROBERTI	33082, 33083, 33084, 33089
BUSETTO	33083, 33084, 33085
LIMONI	33084
BIAGGI FRANCRANTONIO	33084, 33085, 33086
KUNTZE	33085
CORTESE GUIDO	33086
DEGLI OCCHI	33094
Proposte di legge:	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	33098
(<i>Non approvazione in Commissione</i>)	33098
(<i>Rimessione all'Assemblea</i>)	33098
Petizione (<i>Annunzio</i>)	33067
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>).	33098

Annunzio di una petizione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Trombetta ha presentato una petizione del signor Madia Luigi ed altri, da Milano, concernente la nazionalizzazione dell'industria elettrica.

Poiché la petizione concerne taluni aspetti del provvedimento in corso di discussione, sarà subito trasmessa alla Commissione perché eventualmente ne tenga conto nel prosieguo del dibattito.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Come la Camera ricorda, nella seduta di stamane si è concluso lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 3. I relatori e il ministro tengano presente che gli emendamenti Armosino sono preclusi.

Ricordo che l'articolo 3 nel testo della Commissione è del seguente tenore:

« Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1°) i poteri del Comitato dei Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commer-

La seduta comincia alle 17.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

cio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo;

2°) gli organi individuali e collegiale di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti da persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;

3°) l'organo di controllo interno dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle funzioni indipendenza e competenza;

4°) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato e degli enti locali, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;

5°) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;

6°) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;

7°) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;

8°) il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, provvederà alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;

9°) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente

nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 ».

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Quanto al primo emendamento Roberti, presentato all'articolo 1 e rinviato a questa sede (inteso a stabilire che i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente devono essere comunicati annualmente al Parlamento), l'onorevole Tripodi, svolgendolo, si è richiamato alla nota circolare del ministro Tremelloni in cui è detto che gli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato hanno l'obbligo di compilare, oltre ai bilanci consuntivi, anche i bilanci preventivi. E giustamente l'onorevole Tripodi ha affermato che il non tenere conto nei riguardi dell'« Enel » della circolare Tremelloni significherebbe porsi in patente contraddizione con la circolare stessa, che tanta eco ha destato nell'opinione pubblica.

Lo stesso onorevole Tripodi ha rilevato, per quanto riguarda questo punto, talune contraddizioni che esistono tra le disposizioni del disegno di legge ed alcuni richiami che esso fa alla legge 21 marzo 1958, n. 259, relativa al controllo della Corte dei conti. Egli ha osservato infatti, in ordine all'articolo 4 della citata legge, il quale stabilisce la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che questa norma è in contrasto con il disegno di legge in esame, che parla dell'autonomia finanziaria dell'ente.

L'onorevole Almirante ha ancora fatto presente il contrasto fra il richiamo all'articolo 7 della stessa legge e le norme contenute in questo disegno di legge. Infatti, l'articolo 7 della legge sul controllo esercitato dalla Corte dei conti stabilisce che la Corte stessa comunica alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati i documenti di cui si è servita per il controllo contabile e i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria. Invece, in questo disegno di legge si attribuisce al ministro dell'industria e del commercio, non alla Corte dei conti, l'obbligo di comunicare annualmente al Parlamento, e non alle Presidenze delle Camere, il bilancio dell'ente.

Sono pertanto favorevole al citato emendamento Roberti, che stabilisce una situazione di chiarezza per quanto riguarda i controlli di questo importante ente. Sono favo-

revoles a tutti gli emendamenti presentati da deputati del Movimento sociale, dei gruppi liberale e monarchico: in particolare all'emendamento Cortese Guido relativo all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali ed alla determinazione della politica finanziaria e tariffaria dell'ente.

Sono contrario, invece, all'emendamento Colasanto al n. 1, in quanto mi pare che esso sia genericamente formulato e che sarebbe soprattutto di difficile, se non di impossibile attuazione.

Sono altresì contrario all'emendamento Busetto sostitutivo del n. 2, mentre sono favorevole al successivo emendamento Roberti, secondo il quale la composizione numerica dell'organo collegiale di amministrazione dell'ente dovrà essere proporzionata alle esigenze operative dell'ente stesso e non, come stabilisce il testo della Commissione, « numericamente ristretta ». Mi pare che non significhi niente dire che la composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta. Non si può dire preventivamente se la composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta o allargata: essa dovrà essere adeguata a quelle che saranno le esigenze operative dell'organo stesso.

L'emendamento Roberti, inteso a stabilire che « gli incarichi di qualunque genere, retribuiti o non, negli organi di cui ai due precedenti numeri, sono incompatibili con il mandato parlamentare e con qualsiasi incarico in altri enti pubblici », si collega a quanto è detto nel n. 2 dell'articolo 3, a mente del quale le persone che devono comporre gli organi individuali e collegiale dell'ente dovranno essere indipendenti. Indubbiamente ci si riferisce all'indipendenza politica, e non a quella economica. Dato che l'ente agisce in una situazione di monopolio, non è possibile che vi siano persone che siano dirigenti dell'ente e nel contempo dirigenti di società, di organizzazioni che siano in conflitto economico con le finalità dell'ente stesso. Se si parla, dunque, di indipendenza politica, è chiaro che l'indipendenza politica deve riguardare coloro che sono investiti di un mandato parlamentare e che rappresentano in Parlamento i vari raggruppamenti politici.

L'onorevole Almirante, illustrando stamane questo emendamento, si richiamava all'obiezione fondamentale che sarebbe inutile citare o riconfermare in questo disegno di legge le incompatibilità parlamentari, perché vi è una legge generale su tale oggetto. Giustamente l'onorevole Almirante faceva osservare che, secondo una prassi oramai larga-

mente seguita, in molte leggi ci si riferisce esplicitamente a leggi precedenti, le quali leggi precedenti trovano quindi pacifica applicazione nei casi specificati. Ora, non si capisce perché questa citazione non la si voglia fare o non si senta il bisogno di farla in questa legge quando si parla di incompatibilità parlamentari. Se tutti siamo d'accordo che i deputati e i senatori non possano ricoprire incarichi nell'ente, non vedo quale difficoltà vi sia a riferirsi esplicitamente, nelle norme sull'incompatibilità, alla legge generale sulle incompatibilità parlamentari.

Sono anche favorevole all'emendamento Preziosi, il quale prescrive che entro il 30 giugno sia presentato al Parlamento il bilancio consuntivo dell'ente, e così pure agli emendamenti Alpino e Failla, sull'obbligo del ministro dell'industria di presentare annualmente al Parlamento la relazione programmatica sull'« Enel ». Sono altresì favorevole all'altro emendamento Preziosi, secondo il quale nella relazione da sottoporre al Parlamento deve essere illustrato il programma da realizzare nel quinquennio successivo.

Sono favorevole all'emendamento Geffer Wondrich il quale prescrive che l'incompatibilità debba estendersi anche agli ex deputati, agli ex senatori, ai dirigenti di partito politico e ai giornalisti politici, sempre in armonia con quanto ho osservato circa l'indipendenza, che deve intendersi nel senso politico. Non concordo, a tale proposito, con la formulazione dell'emendamento Limoni al n. 4°).

Sono contrario all'emendamento Busetto circa i comitati regionali e locali, e ciò per evidenti motivi di carattere politico e tecnico. Se si costituiranno questi comitati regionali, lamenteremo una situazione ancora più dannosa di quella che è stata posta in evidenza, avremo cioè attorno all'ente un clientelismo nazionale e un clientelismo periferico, per non dire che verrebbe ad annullarsi uno dei pochissimi effetti positivi di questo provvedimento, quello cioè di avere fissato una disciplina unitaria del settore.

Sono poi contrario all'emendamento Colasanto e a quello Kuntze al n. 5°), relativi all'articolazione dell'ente, nonché all'emendamento Sulotto, che prevede la consultazione delle maestranze e dei sindacati sui programmi dell'« Enel ».

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Concordo con l'emendamento Berry, secondo il quale gli atti dell'« Enel » sono disciplinati

dalle leggi di diritto privato, mentre controlli amministrativi saranno previsti per un efficace svolgimento delle funzioni dell'ente.

Approviamo poi tutti gli altri emendamenti che sono in armonia con lo spirito e con la stessa meccanica dei nostri.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

BERRY. L'emendamento Roberti (rinviato dall'articolo 1 al 3) prevede la presentazione al Parlamento dei bilanci preventivi e consuntivi dell'« Enel » ed è relativo alla Corte dei conti, che dovrebbe predisporre un piano dettagliato di conti patrimoniali e di esercizio dell'ente stesso.

A mio avviso, l'emendamento dovrebbe ritenersi precluso, in quanto nel nono comma dell'articolo 1 abbiamo già prevista, approvandola, la norma per la quale il ministro dell'industria e commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'ente e non anche quello preventivo. Comunque, nel merito osservo che il richiamo fatto ieri dall'onorevole Tripodi, con ridondanza di argomenti forse sproporzionata alla questione, alla circolare Tremelloni mi sembra assolutamente non pertinente. Si tratta anzitutto di una circolare che, essendo stata emessa da un'autorità (anche se governativa) esterna al Parlamento, non ci può assolutamente impegnare. Inoltre, non ritengo che si possa porre in contraddizione l'atteggiamento dell'attuale maggioranza, che sostiene il Governo, con la circolare del ministro del tesoro, in quanto, evidentemente, l'aver disposto che il ministro dell'industria e commercio presenti annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'ente non esclude che i singoli enti predispongano i loro bilanci preventivi, che infatti normalmente vengono predisposti. D'altra parte, il bilancio preventivo si può ritenere assorbito dalla relazione programmatica sull'attività dell'« Enel », che deve essere presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 1 già approvato.

Circa la disposizione in base alla quale la Corte dei conti dovrebbe predisporre piani dettagliati di conti patrimoniali e il Governo emanare entro un anno un decreto avente valore di legge ordinaria che approvi lo schema di bilancio e il piano dettagliato dei conti, osservo anzitutto che occorre tener presente che la Corte dei conti, essendo squisitamente organo di controllo, non può in alcun caso svolgere attività consultiva nei confronti del Governo. In secondo luogo, ricordo che la Camera ha già approvato un mio emenda-

mento secondo il quale il bilancio dell'ente deve essere compilato secondo le norme fissate dalla legge 4 marzo 1958, n. 191, e in conseguenza di ciò ritengo che l'emendamento Roberti non sia accettabile anche perché precluso. Gli stessi deputati del Movimento sociale propongono, in via subordinata, che l'ente compili i bilanci secondo le norme della citata legge n. 191 del 1958.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Si potrebbe approvare la seconda parte dell'emendamento Alpino, ugualmente rinviato: cioè rinunciare all'approvazione del bilancio preventivo da parte del Parlamento, qualificando però la relazione programmatica con i tre aggettivi: « economica, finanziaria e tecnica ».

BERRY. Vorrei far presente all'onorevole Trombetta che noi non vorremmo che le varie opposizioni schieratesi contro questo provvedimento e che asseriscono di voler collaborare con la maggioranza per far sì che l'« Enel » abbia tutti gli strumenti necessari per agire nel modo migliore e raggiungere sollecitamente i suoi fini istituzionali (che sono di utilità generale, assicurando i minimi costi di gestione e soprattutto un equilibrato sviluppo economico del paese), riuscissero poi, attraverso la collaborazione che dichiarano di voler dare, a fare in sostanza dell'« Enel » qualche cosa che possa somigliare a un Prometeo incatenato.

A nostro avviso, quando questa relazione programmatica viene presentata, il Parlamento ne deve prendere atto in sede di discussione del bilancio consuntivo, e potrà esprimere il proprio avviso sul piano politico e generale senza però scendere nei dettagli.

LOMBARDI RICCARDO. E tanto meno potrà, come è stato fatto per la relazione della Cassa per il mezzogiorno, proporsi una mozione.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Bisogna stabilire di quale natura deve essere la relazione programmatica.

LOMBARDI RICCARDO. Dovrebbe essere scritta in italiano corretto. (*Commenti*).

BERRY. Il secondo tra gli emendamenti rinviati è quello Preziosi Olindo, che propone di approvare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione programmatica sulla futura attività dell'ente, corredata del bilancio preventivo dello stesso. Si tratta di un atto amministrativo che non può essere compiuto dal Parlamento. D'altra parte, l'emendamento è precluso dall'approvazione dell'ottavo comma dell'articolo 1, integrato dal mio emendamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

È superfluo intrattenersi sull'emendamento Alpino rinviato dall'articolo 1 e poco fa ricordato dall'onorevole Trombetta, sul quale la Commissione esprime parere nettamente contrario, per le ragioni che ho già esposto.

L'emendamento Cortese Guido, sostitutivo del n. 1°), mira a precisare i poteri del Comitato dei ministri e quelli del ministro dell'industria e commercio, tenendo presente la necessità di assicurare all'« Enel » una piena autonomia di gestione economica e finanziaria. Detti poteri dovrebbero riguardare l'approvazione preventiva dei programmi annuali e pluriennali dell'ente, la determinazione della sua politica finanziaria e di quella tariffaria, ferme restando le attuali competenze del C.I.P.

A mio avviso, si tratta di una elencazione di poteri eccessivamente restrittivi dell'attività che l'ente deve svolgere. In un congresso, tenutosi a Zurigo nel 1958 in materia di controlli sulle pubbliche imprese, il relatore lamentava che « i controlli relativi alle imprese pubbliche francesi sono molteplici, confusi, incrociantisi e sovrapposti; essi rallentano le deliberazioni delle imprese, diminuiscono le responsabilità, limitano l'autorità dei dirigenti... ». Ritengo pertanto non sia opportuno circondare l'attività dell'ente con eccessivi e molteplici controlli. Mi riferisco specialmente alla dizione della lettera b) dello stesso emendamento che parla di « politica finanziaria dell'ente ». Ora, la distinzione tra « gestione economica e finanziaria » (per la quale è prevista la piena autonomia dell'ente) e « politica finanziaria », mi sembra troppo sottile, e tale da vincolare l'attività dell'ente e sminuire la responsabilità dei dirigenti.

Vorrei fare un'altra considerazione per quanto riguarda il Comitato interministeriale per i prezzi citato nella lettera c) dello stesso emendamento. Non essendo stata in alcun modo esclusa dalla legge in discussione la competenza del Comitato interministeriale per i prezzi, credo che implicitamente possa ritenersi possibile e valido l'intervento del Comitato stesso ai fini della determinazione della politica tariffaria dell'ente, deferita in via primaria al Comitato dei ministri. Su questo punto la maggioranza della Commissione potrebbe assumere un atteggiamento di benevola indifferenza nei confronti dell'emendamento Cortese.

Occorre tuttavia tenere presente l'opportunità di evitare interferenze e concorrenti competenze. Non ho avuto l'occasione di approfondire l'argomento e, in conseguenza, mi rimetto totalmente alla Camera per quanto ri-

guarda la lettera c) dell'emendamento Cortese Guido, ed esprimo invece parere contrario alle altre parti dell'emendamento.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. La Commissione non era d'accordo sull'accettazione del nostro emendamento? Non ritengo che l'approvazione di esso possa determinare conflitti di competenza fra il C.I.P. e il Comitato dei ministri.

BERRY. Potrebbe esservi contraddizione fra i poteri del C.I.P., che ha fra i suoi compiti d'istituto quello di determinare la politica tariffaria, e i poteri conferiti da questa legge al Comitato dei ministri che deve presiedere all'attività dell'« Enel ». Ritengo comunque che il ministro possa fornirci un chiarimento al riguardo e che il problema possa essere in ogni caso risolto, secondo criteri di equità e di buona tecnica legislativa, in sede di emanazione dei decreti delegati.

Sono contrario all'emendamento Bardanzellu sostitutivo del n. 1°), di contenuto pressoché analogo al precedente, che anch'esso, ove accolto, farebbe pesare sull'attività dell'« Enel » eccessivi controlli.

Quanto all'emendamento Roberti aggiuntivo al n. 1°), mirante a meglio precisare il contenuto dei poteri del Ministero dell'industria, il suo spirito, se non la sua forma, mi trova consenziente. Ritengo che la sostanza della proposta dell'onorevole Roberti potrebbe essere accolta con l'accettazione dell'emendamento aggiuntivo del n. 10°), da me presentato.

L'emendamento Cortese Guido aggiuntivo al n. 1°) è sostanzialmente identico a quella parte dell'altro suo emendamento sul quale mi sono già pronunciato, e che riguarda il C.I.P. Pertanto anche per questo emendamento mi rimetto alla Camera.

Sempre al n. 1°) gli onorevoli Roberti ed altri hanno proposto di limitare alla gestione la piena autonomia riconosciuta all'ente. La maggioranza ritiene invece che l'« Enel » debba godere di ampia autonomia, nella più larga accezione del termine.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Autonomia anche nei confronti del Governo?

BERRY. Intendo dire autonomia nell'ambito di quanto precisato dalla legge. Del resto, il Comitato dei ministri e il ministro dell'industria e del commercio hanno compiti di controllo e di vigilanza sull'« Enel », per cui considero propria e pertinente la dizione del testo della Commissione.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Dovrebbe essere adottata una dizione più rigo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

rosa, in grado di garantire più severi controlli.

BERRY. A questo riguardo richiamo l'attenzione della Camera sull'emendamento all'emendamento Roberti presentato dalla Commissione, che vorrebbe integrare il n. 1° con l'espressione: « la piena autonomia dell'ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private ».

Il successivo emendamento aggiuntivo Colasanto al n. 1° sull'unificazione tariffaria su base nazionale, salvo particolari condizioni di favore per settori o zone depresse, riguarda materia che è di competenza o del Comitato dei ministri, per quanto riguarda la politica tariffaria, o eventualmente, nel caso in cui venisse approvato l'emendamento Cortese Guido, del Comitato interministeriale per i prezzi. Comunque si tratta di disposizioni troppo minute perché possano essere contenute in una legge di delega. Se l'ente deve svolgere il compito istituzionale a fini di pubblica utilità per garantire ai minimi costi di gestione la diffusione dell'energia ed assicurare un equilibrato sviluppo economico nel paese, evidentemente deve interessarsi in particolare delle zone depresse. (*Interruzione del deputato Colasanto*).

Evidentemente o vi è la buona volontà del Parlamento, del Governo e dell'ente di adottare le linee direttive che vengono fissate, o altrimenti carichiamo la legge di aggettivi e di espressioni ridondanti per ottenere una normazione di tanto più scarsa efficacia cogente quanto meno è lapidaria, come dovrebbe essere una buona e sana legislazione.

A questo punto si inserisce il subemendamento Prearo all'emendamento Colasanto, con il quale si vorrebbero aggiungere le parole: « con particolare riguardo alle forniture idonee a favorire l'impiego per qualsiasi uso, nel modo più conveniente, dell'energia nelle zone rurali ». Devo dire che se i fini istituzionali dell'ente sono quelli che mi sono sforzato di precisare poc'anzi, evidentemente si deve diffondere l'energia anche nelle zone rurali e nei settori e nelle zone depresse. O crediamo che a questo siano sufficienti le indicazioni che vengono dalla volontà sovrana del Parlamento, o riteniamo inutili queste indicazioni e facciamo, ripeto, una legge ridondante sapendo che la legge potrebbe poi essere disattesa anche se eventualmente fosse enciclopedica.

L'emendamento Busetto sostitutivo del n. 2° chiede l'istituzione nell'ente di un consiglio generale e di una giunta esecutiva. Devo dire che un sistema rigido e ingombrante di organizzazione e di controllo nell'organo deli-

berante o consultivo non consentirebbe all'ente di raggiungere i propri fini istituzionali. Vi è bisogno di maggiore elasticità, di maggiore celerità e di indipendenza, compatibilmente con il conseguimento dei fini di utilità generale e di equilibrato sviluppo economico del paese che stanno alla base di questo provvedimento. Ciò che interessa è raggiungere i fini istituzionali, non tanto fare in modo che vi siano rappresentanze di associazioni, di comuni o altri enti!

Ad analoghi criteri mi sembra ispirato l'emendamento sostitutivo Roberti al n. 2°), sul quale pertanto esprimo egualmente parere contrario, in relazione allo scopo che ci proponiamo, e che è quello di evitare un complesso di organi collegiali ridondanti rispetto alle esigenze istituzionali dell'ente.

Vi è poi l'emendamento Bardanzellu al n. 2°), che tende a sostituire le parole: « ai vari compiti dell'organizzazione », con le altre: « a compiti di organizzazione ». Non riesco a vedere quale importanza possa assumere in una legge della portata di questa che stiamo esaminando.

L'emendamento Marzotto aggiuntivo del n. 2-bis), tende a sancire che gli organi collegiali dell'ente debbano durare in carica a tempo determinato. Al riguardo, devo ricordare che tutti gli organi collegiali hanno durata limitata. Ad ogni modo, non ho alcuna difficoltà ad esprimere parere favorevole.

Accetto anche l'emendamento sostitutivo Bardanzellu al n. 3°), tendente a sostituire le parole: « l'organo di controllo interno » con le altre: « l'organo interno di controllo ». È un emendamento di pura forma, trattandosi di una trasposizione di termini.

Per quanto riguarda l'emendamento Trombetta al n. 3°), inteso a sostituire le parole: « delle funzioni indipendenza e competenza », con le altre: « delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e piena responsabilità », in linea di massima devo dichiarare di non essere molto favorevole al sistema di caricare la legge con espressioni non necessarie. Questo vale in modo particolare per quanto riguarda l'emendamento in parola.

Sul piano sostanziale, ed in definitiva, io ritengo che questo emendamento porterebbe ad un fine diverso da quello che si prefiggono i proponenti, nel senso che inserendolo nella legge si attenuerebbero le responsabilità degli amministratori preposti all'« Enel », i quali devono svolgere le loro funzioni sulla base delle disposizioni di carattere generale che regolano l'attività di tutti gli amministra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

tori di enti pubblici. In effetti, questo non è il primo ente pubblico che si sia creato in Italia. Salvo le sue particolari caratteristiche, per il resto ci si rimette alla legislazione ordinaria che regola l'attività di tutti gli altri enti pubblici. Esprimo dunque parere contrario.

LOMBARDI RICCARDO. Forse vi era una sottile ironia nell'emendamento Trombetta.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Poiché ella non ha ascoltato l'illustrazione dell'emendamento, non può giudicare. Io miravo a sostituire il concetto di responsabilità a quello di capacità, che evidentemente è un concetto tecnico e non ha niente a che vedere con l'organo di controllo.

LOMBARDI RICCARDO. La locuzione « indipendenza e competenza » è stata testualmente ripresa dalla legislazione britannica, che da questo punto di vista ha dato ottimi risultati.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Ho tutto il rispetto per la legislazione britannica, ma non credo che dobbiamo prendere lezioni da quei legislatori: siamo capaci di fare da soli le nostre leggi, e le facciamo secondo le nostre esigenze e le nostre capacità. Ispiriamoci alla legislazione britannica sulle grandi cose, e non su queste

BERRY. L'emendamento Roberti aggiuntivo di un n. 3^{o-bis}) vorrebbe sancire l'incompatibilità degli incarichi nell'ente con quelli in altri enti pubblici e con il mandato parlamentare. Sul problema delle incompatibilità ritengo preferibile il testo approvato dalla Commissione dei 45 (che se ne occupa al successivo n. 4^o).

Per quanto si riferisce all'incompatibilità con il mandato parlamentare, evidentemente non possiamo innovare su questa materia. Esiste una legge fondamentale sulle incompatibilità: per cui se in ogni singola legge richiamiamo esplicitamente casi di incompatibilità, si potrebbe supporre che nelle altre leggi, nelle quali queste incompatibilità non vengono richiamate, si voglia derogare alle disposizioni generali. Una volta che il Parlamento ha legiferato in materia, stabilendo quali sono le incompatibilità, è inutile richiamare in ogni legge la medesima disposizione.

Per le stesse ragioni non posso esprimere parere favorevole all'emendamento Geffer Wondrich, aggiuntivo al n. 4^o), con il quale si vorrebbe introdurre una nuova serie di incompatibilità, quelle relative alle qualità di ex deputati, ex senatori, dirigenti di partito politico e giornalisti politici.

Anche sull'emendamento Limoni aggiuntivo al n. 4^o) devo esprimere parere contrario. Con questo emendamento si propone che non possano assumere la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo, i ministri, i senatori e i deputati in carica, né i loro parenti e affini entro il quarto grado, e che la qualità di membro di tali organi sia ragione di ineleggibilità alle funzioni di senatore, di deputato e di amministratore di enti locali. Non mi sembra che questa sia una norma da accettare.

Esprimo egualmente parere contrario all'emendamento Bardanzellu aggiuntivo al n. 4^o), con il quale si vogliono estendere i poteri discrezionali del Governo, consentendogli di derogare alle incompatibilità per persone di comprovata esperienza specifica facenti parte delle aziende espropriande. In tal caso si potrebbe giungere fino ad annullare totalmente le incompatibilità intorno alle quali stiamo discutendo.

Circa l'emendamento Bozzi aggiuntivo al n. 4^o), con il quale si propone che le suddette incompatibilità, come le altre già previste per le cariche pubbliche dalle leggi vigenti, durino per due anni dalla formale cessazione dello stato di incompatibilità, devo rilevare — se ho ben inteso l'esposizione fatta qui dal collega onorevole Trombetta in ordine a questo emendamento — che esso sembra contraddire proprio con le esigenze che egli ha affermato di volere con la sua proposta tutelare. L'onorevole Trombetta ha fatto presente, in definitiva, che contemplare tutta una serie di incompatibilità può dar luogo, ad un certo momento, a notevoli difficoltà per trovare persone che abbiano veramente le qualità e le doti per dirigere l'ente.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. I dipendenti dello Stato noi non li escluderemo. Per esempio, come potrebbero essere esclusi i professori di università?

BERRY. Nella dizione possono ritenersi inclusi anche i professori di università, per i quali, del resto, non vige l'incompatibilità parlamentare. Per questo emendamento, comunque, mi rimetto alla Camera.

Per i motivi precedentemente detti sono contrario all'emendamento Bardanzellu, mirante a stabilire l'incompatibilità tra l'incarico di commissario e la posizione di membro del Parlamento, di suo parente ed affine entro il quarto grado, di membro od ex membro dei consigli nazionali, dei comitati e dei consigli direttivi dei partiti politici; nonché

a stabilire un limite massimo per gli emolumenti e le indennità del commissario.

Esprimo anche parere contrario all'emendamento Biaggi Francantonio sostitutivo del n. 5°), con il quale si propone che l'organizzazione dell'ente nazionale sia funzionalmente articolata e territorialmente accentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione e degli esercizi locali. Ritengo, a questo riguardo, che, nell'esprimere la volontà sovrana del Parlamento, si debba lasciare piena libertà a quanti saranno preposti alla direzione dell'ente di strutturare come meglio riterranno l'organizzazione dell'ente per raggiungere i suoi fini istituzionali, con l'osservanza precisa delle disposizioni di legge che sono state stabilite in proposito.

Per la stessa ragione esprimo parere contrario all'emendamento Busetto, sostitutivo del n. 5°), che vorrebbe assicurare il decentramento regionale e locale dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica mediante l'istituzione di comitati regionali e locali. Questo decentramento, a mio avviso, potrebbe far risorgere aspetti regionali e locali di campanilismo che potrebbe inceppare la libera attività dell'ente.

Esprimo egualmente parere contrario all'emendamento Colasanto aggiuntivo al n. 5°), secondo il quale il decentramento dovrebbe essere fatto in base alla localizzazione degli impianti ed all'addensamento dei consumi. Questa impostazione mi sembra contraddittoria con quanto lo stesso onorevole Colasanto ha detto a proposito di emendamenti precedenti. Se l'emendamento fosse approvato, l'espansione dei consumi della energia elettrica potrebbe essere limitata dal fatto che la localizzazione degli impianti e il decentramento burocratico-amministrativo dell'ente si debbano addensare laddove il consumo è più intenso.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Kuntze aggiuntivo al n. 5°), secondo il quale l'« Enel » per la sua organizzazione deve valersi dei comuni, delle province e delle regioni. Se l'« Enel » lo riterrà opportuno per il più sollecito raggiungimento dei fini istituzionali, indubbiamente lo farà. Per analoghe ragioni sono contrario all'emendamento Sulotto sostitutivo del n. 6°), e mirante a stabilire la consultazione obbligatoria delle maestranze e dei sindacati sui programmi e sulla gestione dell'ente.

Pure contrario sono all'emendamento Ferioli sostitutivo del n. 6°) circa la consultazione degli enti locali e di organizzazioni tecniche e di categoria, comprese quelle dei datori di lavoro: infatti ritengo che quel che è

previsto nel testo della Commissione soddisfi l'esigenza indicata nell'emendamento stesso. Quando ci si riferisce alle organizzazioni sindacali si intende che il riferimento è fatto sia ai sindacati dei datori di lavoro sia a quelli dei lavoratori. Mi pare quindi che si tratti di una precisazione superflua.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Secondo la sua interpretazione anche le camere di commercio sarebbero incluse?

BERRY. Lo sono in quanto si tratta di enti economici locali.

Esprimo parere contrario all'emendamento Bardanzellu che propone una modifica formale al n. 6°), intesa a parlare genericamente di « modalità per la consultazione » anziché di « conferenze ». Del resto, la formula proposta è già attenuata rispetto a quella predisposta dalla Commissione speciale. Pure contrario sono al successivo emendamento Bardanzellu, aggiuntivo al n. 6°), e mirante a stabilire la consultazione di rappresentanze dei consumatori, in quanto i consumatori sono già rappresentati dagli enti locali.

Per quanto riguarda poi l'emendamento Biaggi Francantonio che propone di aggiungere, al n. 7°), dopo la parola « scioglimento », le parole « anticipato o la revoca », rilevo che lo scioglimento indubbiamente è sempre anticipato, mentre la revoca si riferisce alla possibilità di revocare la nomina di un singolo componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale. In proposito tuttavia il mio atteggiamento è di quasi indifferenza, con propensione per il no piuttosto che per il sì, data la novità che si vuole introdurre nel nostro ordinamento. Ad ogni modo, mi rimetto alla Camera.

Il successivo emendamento Biaggi Francantonio, che mira a sopprimere, sempre al n. 7°), la parola « ordinaria » è troppo limitativo, ed esprimo su di esso parere contrario.

Sono anche contrario all'emendamento Bardanzellu, mirante ad aggiungere al n. 7°), dopo le parole « a tempo determinato », le parole: « comunque non superiore a 90 giorni ». L'onorevole Bardanzellu vorrebbe circondare l'attività dell'ente di troppe cautele, particolarmente pericolose per quanto riguarda i termini.

Sia pure con qualche perplessità, posso ancora esprimere parere favorevole all'emendamento sostitutivo Cuttitta al n. 8°), inteso a chiarire che alla nomina dell'amministratore dell'ente si debba provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, purché la formula sia modificata in questo senso: « Con decreto del Presidente della Repubblica si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

provvederà, su proposta del ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio dei ministri », ecc.

Esprimo altresì parere favorevole all'emendamento Limoni mirante ad aggiungere al n. 8°), dopo la parola « provvederà », le parole: « nel rispetto delle norme di cui al n. 4°) del presente articolo ».

Respingo nettamente l'emendamento Bardanzellu al n. 8°), inteso a limitare a 90 giorni i poteri dell'amministratore provvisorio.

Gli emendamenti Roberti e Geffer Wondrich al n. 8°), intesi a richiamare le incompatibilità anche per la nomina dell'amministratore provvisorio, hanno la stessa sostanza dell'emendamento Limoni, da me accettato, e nel quale restano pertanto assorbiti.

Quanto all'emendamento Bardanzellu sostitutivo del n. 9°), e mirante a rimandare ai decreti delegati la precisazione dei criteri di economicità cui la gestione dell'ente dovrà attenersi, vorrei richiamarmi ad alcune osservazioni, che in parte condivido, formulate stamane dall'onorevole Trombetta circa la necessità di precisare nel testo legislativo questi criteri di economicità. L'ente è essenzialmente, sotto il profilo del profitto, disinteressato, non ha azionisti e non ha fini di lucro, deve coprire le uscite in un ragionevole numero di esercizi, deve sostenere costi sociali per favorire l'equilibrato sviluppo del paese, il che rappresenta uno dei suoi fini istituzionali. Mentre è possibile che in un anno vi sia un avanzo ed in un altro un disavanzo, il principio generale è che l'ente non debba essere mai in perdita.

Ma, oltre a questi criteri generali, che cosa si può dire in merito ai criteri di economicità cui dovrebbe informarsi la gestione dell'ente? Non è una novità questo richiamo ai criteri di economicità, dato che il Parlamento, istituendo il Ministero delle partecipazioni statali, all'articolo 3 della relativa legge ha detto: « ...operanti secondo criteri di economicità ». Questa locuzione è stata trasferita in maniera felice nella nostra legislazione.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Ma in definitiva non si sa mai a che cosa corrispondano questi « criteri di economicità », perché la legislazione è carente.

BERRY. Il Parlamento giudicherà dopo che l'ente avrà iniziato, speriamo felicemente, la sua attività. In conclusione, quindi, esprimo parere contrario a questo emendamento Bardanzellu.

Sono anche contrario all'emendamento Biaggi Francantonio al n. 9°), mirante a sostituire le parole: « secondo quanto previsto dal

terzo comma dell'articolo 1 » con le parole: « per quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 e al fine di garantire, nell'equilibrio del bilancio dell'ente, la conservazione ed il continuo aggiornamento tecnico degli impianti ».

Sono contrario all'emendamento Cortese Guido, diretto a stabilire con un'alinea 9°-bis) che l'ente e le imprese elettriche non trasferite siano tenuti ad effettuare la fornitura di energia elettrica a chiunque, nel territorio nazionale, ne faccia richiesta.

La Commissione, come ho già anticipato, esprime parere favorevole all'alinea aggiuntiva 10°) da me proposta, diretta a stabilire che gli atti eseguiti dall'ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato e che saranno previsti controlli amministrativi sull'attività dell'ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi limiterò alle conclusioni che sono state espresse dall'onorevole Berry a nome della maggioranza della Commissione, aggiungendo alcuni chiarimenti sugli argomenti di maggior interesse.

Parlerò innanzi tutto degli emendamenti Roberti presentati all'articolo 1 e poi rinviati all'articolo 3 per volontà stessa del loro presentatore.

Una prima questione riguarda i bilanci preventivi, a proposito dei quali è stata fatta, se ho ben capito, una confusione tra l'obbligo della formulazione del bilancio e l'obbligo della presentazione al Parlamento, ed è stata chiamata in causa la circolare del ministro Tremelloni, la quale ricorda a tutti gli enti pubblici l'obbligo di formulare il bilancio preventivo e fornisce alcuni criteri per la formulazione di questo bilancio. Non può infatti la circolare innovare la legislazione per quanto riguarda la presentazione dei bilanci al Parlamento, perché vi sono norme di carattere generale che valgono per tutti gli enti e norme specifiche che si trovano nelle leggi che hanno dato vita ai singoli enti.

Vediamo adesso che cosa è opportuno fare in questa sede. È opportuno o no comunicare il bilancio preventivo al Parlamento? Ieri la Camera si è pronunciata contro il criterio di sottoporre il bilancio preventivo dell'ente all'approvazione del Parlamento. Ugualmente mi dichiaro contrario al principio della presentazione al Parlamento del bilancio preventivo dell'ente. Approvando il bilancio di un

ente pubblico il Parlamento porrebbe in essere un atto amministrativo, usurpando così una prerogativa del potere esecutivo, cui spetta per naturale attribuzione l'esercizio della funzione amministrativa. Compete al Parlamento il controllo politico del bilancio ma non l'esame di merito tecnico-amministrativo, né soprattutto l'approvazione dell'atto.

Se al Parlamento non spetta l'approvazione, mi pare che la presentazione del bilancio preventivo rappresenti un adempimento superfluo, in quanto noi abbiamo già statuito che il Governo è tenuto a presentare una relazione programmatica sull'attività dell'ente che dà alle Camere elementi per un controllo su tutta l'attività dell'ente stesso. Sarà poi il bilancio consuntivo che offrirà al Parlamento il mezzo per poter fare tutte le sue osservazioni sul modo come è stata condotta e sarà condotta l'amministrazione dell'ente. Ecco le ragioni per le quali distinguo il bilancio preventivo da quello consuntivo; e mentre sono d'accordo sull'obbligo della presentazione del consuntivo al Parlamento, non sono d'accordo per la presentazione anche del preventivo.

L'emendamento Roberti involge anche un'altra questione, anch'essa di notevole interesse e delicatezza da un punto di vista giuridico e amministrativo. L'emendamento Roberti propone che la Corte dei conti funga da organo consultivo del Governo per la formulazione di uno schema di bilancio che dovrebbe poi essere approvato, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, con un decreto avente valore di legge ordinaria. Sono contrario a questo emendamento perché conferisce alla Corte dei conti un compito esorbitante dalle sue funzioni istituzionali di controllo e di giurisdizione speciale; e pertinente in via esclusiva alla sfera di attribuzioni di altri organi dello Stato.

Il secondo emendamento Roberti, poi, è da considerarsi precluso: abbiamo infatti approvato all'articolo 1 l'analogo emendamento Berry, che assume la legge 4 marzo 1958, n. 191, quale elemento di riferimento, in quanto compatibile, per la formulazione del bilancio.

Quanto al terzo emendamento Roberti, poiché pure esso riguarda il bilancio preventivo e quello consuntivo, valgono le osservazioni che ho fatto prima.

ROBERTI. Il bilancio consuntivo presuppone un bilancio preventivo. Ora, tutte le aziende hanno il loro bilancio con il rendiconto. Ma, dal momento che si parla di bilancio consuntivo, si prevede un altro docu-

mento, che dovrebbe essere, appunto il bilancio preventivo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi sono sempre un preventivo ed un consuntivo. Del resto, anche nelle amministrazioni dello Stato vi sono i bilanci preventivi, che vengono sottoposti al Parlamento, ed i consuntivi. Ma noi facciamo una distinzione. L'« Enel » avrà indubbiamente i due bilanci, preventivo e consuntivo. Il primo è un'estrinsecazione della sua autonomia, è il bilancio che esso stesso adotta e nel quale anche il Governo interviene per l'approvazione. Alle Camere, però, si presenta il bilancio consuntivo per l'esame di tutte le risultanze della contabilità e dell'amministrazione. Quindi il bilancio preventivo esiste, ma non viene sottoposto al Parlamento; è il consuntivo, invece, per cui vi è l'obbligo della presentazione al Parlamento.

ROBERTI. Ma dal Governo viene approvato anche il bilancio preventivo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Si capisce: questo risulta da un'altra norma. Poi le Camere chiameranno il Governo a rispondere dell'atto di approvazione del bilancio. Questa mi pare sia la strada corretta che abbiamo sempre seguito in questa materia.

Sono contrario, poi, all'emendamento Preziosi Olindo, non solo perché esso si occupa ancora del bilancio preventivo, ma anche perché vuole l'approvazione dello stesso bilancio preventivo da parte del Parlamento. In questo caso, come ho già detto, verrebbe distrutta l'autonomia dell'ente, mentre il Parlamento, da parte sua, compirebbe un atto di natura squisitamente amministrativa, non politica.

Vi è poi l'emendamento Guido Cortese sui poteri del Comitato dei ministri e del ministro dell'industria e commercio. Parlerò insieme di questo emendamento, dell'altro dello stesso deputato e dell'emendamento Bardanzellu, che riguardano la conservazione delle competenze del Comitato interministeriale dei prezzi in materia tariffaria.

Anzitutto un'osservazione generale sul primo emendamento Cortese. Io credo che l'unico elemento di rilievo contenuto nell'emendamento Cortese sia il riferimento al C.I.P. Per il resto esso sostanzialmente nulla innova rispetto al testo della Commissione.

Per quanto riguarda la politica tariffaria, al n. 1°) dell'articolo 3 sono fissati i poteri del Comitato dei ministri e quelli del ministro dell'industria, e si dice che tali poteri dovranno comprendere la determinazione

della politica tariffaria. Dunque, la sede della determinazione della politica tariffaria è il Comitato dei ministri. Certo, il Comitato interministeriale per i prezzi conserva le sue funzioni di ordine tecnico che non abbiamo alcun interesse a sminuire o a indebolire, ma che anzi vanno poste a disposizione del Comitato dei ministri, a cui spetta la determinazione della politica tariffaria, al fine di fornire tutte le indicazioni di carattere tecnico occorrenti per le decisioni finali.

Così stando le cose e riaffermando questa funzione del Comitato interministeriale per i prezzi, io credo che non sia necessario approvare un emendamento di questo tipo, anche per poter poi nelle leggi delegate meglio articolare e precisare le funzioni del Comitato interministeriale per l'energia e le funzioni del Comitato interministeriale per i prezzi. Ritengo perciò opportuno che l'onorevole Trombetta, cofirmatario dell'emendamento, usi la cortesia di non insistere per la votazione dell'emendamento, che potrebbe, se fosse respinto, pregiudicare la reale funzione che noi pure vogliamo attribuire al Comitato interministeriale per i prezzi in questa materia.

ROBERTI. Ma allora la Camera approvi l'emendamento!

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. No, perché abbiamo già osservato che bisogna coordinare le funzioni del Comitato interministeriale per i prezzi, quali sono fissate dalla legislazione vigente, con la determinazione della politica tariffaria, che, secondo l'articolo 1, spetta al Comitato dei ministri.

Ecco la ragione per la quale non vorrei pregiudicare adesso future decisioni in materia con una norma che forse ci legherebbe moltissimo.

BARDANZELLU. È una novità.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. No, è proprio perché non vorrei introdurre una novità.

BARDANZELLU. La politica tariffaria l'ha sempre fissata il C.I.P.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Una delle funzioni più importanti del Comitato per l'energia è certo quella di fissare la politica tariffaria perché è attraverso la politica tariffaria che si persegue effettivamente l'interesse di carattere generale e si fissa la specificazione delle tariffe.

Nel mio discorso di replica ho parlato più volte della differenza fra il prezzo politico e il prezzo pubblico. Ho detto che la misura delle tariffe avrebbe dovuto forse coincidere

con un prezzo pubblico, ma specificato diversamente a seconda delle varie esigenze. È, questo, un atto di natura politica che mi pare spetti al Comitato per l'energia a cui attribuiamo la direttiva in materia di energia e in particolare in materia di energia elettrica. Ma non vorrei, respingendosi l'emendamento Trombetta, sancire l'esclusione del C.I.P. dalla sua tradizionale e caratteristica funzione di ordine tecnico. Siccome non mi pare che la Camera sia disposta ad approvare l'emendamento Trombetta, ho la preoccupazione che, invece di fare del bene, si facesse del male. Ecco perché ho pregato l'onorevole Trombetta di voler cortesemente lasciare impregiudicato questo tema. E con ciò ho risposto anche alle osservazioni fatte dall'onorevole Bardanzellu.

E vengo ora all'altro emendamento Roberti al n. 1), sulla determinazione delle categorie degli atti che devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio. Debbo osservare all'onorevole Roberti che vi è già al riguardo l'emendamento Berry; sarà questo un compito della legge delegata. Prego pertanto l'onorevole Roberti di non insistere. Penso infatti che l'idea che lo ha mosso a presentare l'emendamento sia diversa dalla pratica conseguenza che ne risulterebbe. Questo emendamento è infatti limitatore, poiché verrebbe a rappresentare una remora per l'autonomia dell'ente, il che non ritengo fosse negli intendimenti dell'onorevole Roberti.

Con l'emendamento Colasanto si riafferma l'esigenza dell'unificazione tariffaria. Desidero osservare che una delle ragioni per cui noi abbiamo presentato e sosteniamo il provvedimento di nazionalizzazione dell'energia elettrica è proprio quella di creare una tariffa unica che meglio risponda alle esigenze del paese, sia pure tenendo conto di quelle specificazioni che possano promuovere particolari attività economiche, con riguardo per interessi particolari. Questo è il fondamento dell'ente, che sarebbe pleonastico riaffermare qui, e di conseguenza prego l'onorevole Colasanto di non insistere.

L'onorevole Prearo ha presentato un subemendamento diretto a favorire l'impiego dell'energia elettrica in agricoltura. Debbo dire all'onorevole Prearo che io guardo con il più grande rispetto, ma anche con preoccupazione, a tale accentuazione che egli ha creduto di dare alle esigenze ed ai problemi di un settore economico così importante, in quanto il suo esempio potrebbe essere seguito da numerosi colleghi per altri settori di ri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

spettivo particolare interesse, per cui si giungerebbe ad una casistica che sarebbe di fatto assolutamente impossibile seguire. Perciò, pur con il massimo apprezzamento per l'esigenza manifestata dall'onorevole Prearo, prego il presentatore di non insistere sull'emendamento.

Sono pure contrario all'emendamento Busetto, sostitutivo del n. 2°), tendente ad introdurre nel consiglio di amministrazione dell'ente i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Ho già precisato in Commissione i motivi della mia contrarietà: noi ci siamo proposti di fare del consiglio di amministrazione di questo ente non un organo rappresentativo di interessi, pur se legittimi ed anche se espressi da enti pubblici, quali gli enti locali e domani anche i consigli regionali, ma un consesso di pochissime persone altamente qualificate e in grado di decidere sulle questioni; e non tale invece da trasformarsi in una sede di dispute o di conflitti di interessi.

Per tale ragione abbiamo previsto la consultazione degli organi regionali, degli enti locali e delle categorie economiche: il loro parere deve essere ascoltato, ma il potere decisivo resta nelle mani di un consiglio d'amministrazione ristretto e che perciò sia in grado di funzionare.

Non per le stesse ragioni (perché l'emendamento è diverso), ma per motivi analoghi, sono contrario all'emendamento Roberti riguardante lo stesso argomento. Noi diciamo: composizione ristretta del consiglio di amministrazione...

ROBERTI. Deve essere una composizione necessaria, proporzionata.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Si capisce, ma è difficile stabilirlo. È un po' un giuoco di parole. Certo è che il testo del Governo e della Commissione esprime una idea molto precisa: non pletorici consigli, ma una composizione numericamente piuttosto ristretta, per favorire la capacità e la prontezza di decisione dell'ente, come è necessario in un organismo economico di questo tipo. L'onorevole Roberti dice: proporzionata. Ora, le funzioni di questo ente sono certamente vastissime, per cui si potrebbe dire domani che un consiglio d'amministrazione di 7-8 persone sia insufficiente e ne occorranò 20-25. E allora il suo emendamento, onorevole Roberti, verrebbe a creare condizioni molto più difficili. Ben più preciso invece è il testo della Commissione, al quale è bene attenersi.

Io ho ascoltato con molta attenzione l'onorevole Bardanzellu, ma non ho capito bene

il significato del suo emendamento al n. 2°) tendente a sostituire le parole « ai vari compiti dell'organizzazione », con le altre: « a compiti di organizzazione ». Comunque preferisco il testo della Commissione.

Sono d'accordo sull'emendamento Marzotto, per quanto sia evidentemente implicito quello che egli propone. Non si concepirebbe infatti un consiglio d'amministrazione se non a tempo determinato. In ogni modo, potrebbe essere opportuno accogliere questo emendamento.

Sono d'accordo sull'emendamento Bardanzellu, al n. 3°), sostitutivo delle parole « l'organo di controllo interno », con le parole « l'organo interno di controllo ».

Circa l'altro emendamento Trombetta al n. 3°), se non sopprimeremo la parola « competenza », ma lasceremo l'espressione « indipendenza, competenza e piena responsabilità », sollevaremo il proponente dalle sue preoccupazioni, perché è evidente che la responsabilità del consiglio d'amministrazione e quella dell'organo di controllo sono autonome nei rispettivi ambiti. Quindi non può nascere confusione. Accetto pertanto l'emendamento Trombetta nell'ultima sua versione.

BERRY. Sopprimendo però le aggettivazioni: « piena » e « assoluta ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Le leggi senza aggettivi sono sempre le migliori.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Ma la parola « responsabilità » senza « piena » assume un diverso significato.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. La responsabilità o c'è o non c'è, ed è sempre piena.

CORTESE GUIDO. D'accordo, possiamo rinunciare a quegli aggettivi.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Passo ora ad un importante e delicato argomento. Una serie di emendamenti riguardanti le incompatibilità. Questi emendamenti in parte sanciscono incompatibilità nuove, specifiche di questo ente: per esempio l'incompatibilità fra le qualità di funzionario dello Stato e di componente del consiglio di amministrazione, l'incompatibilità di amministratore degli enti locali e di componente del consiglio di amministrazione. Si può anche discutere intorno a tali incompatibilità. Personalmente ritengo che qualcuna di esse sia perfino eccessiva.

Gli emendamenti si richiamano poi a una incompatibilità che riguarda i parlamentari e vi è un emendamento che introduce un concetto strano: l'incompatibilità con la carica

di ministro. È evidente che un ministro, per la natura stessa delle sue funzioni, non può far parte del consiglio di amministrazione di questo ente. L'emendamento arriva perfino a una incompatibilità in ordine a parenti e affini entro il quarto grado. Questi sono veramente degli eccessi. È chiaro che, se manca il senso della pubblica moralità, non bastano le leggi per premunirci contro certi pericoli. Credo invece che questo senso vi sia. Si tratta di approfondirlo sempre più. Al riguardo sarà sempre utile una collaborazione fra il Parlamento e il Governo per evitare tutti gli errori che in questo campo possono commettersi.

La ragione per cui non vorrei includere nella legge l'incompatibilità con il mandato parlamentare è di altro tipo. Io sono d'accordo che i parlamentari non debbano assumere funzioni direttive in questo organismo. Ma qui siamo in presenza di un problema giuridico. Noi abbiamo la legge sulle incompatibilità parlamentari n. 60 del 13 febbraio 1953, che è estremamente chiara. Essa dice all'articolo 1 che « i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato ». L'incompatibilità parlamentare non discende quindi dallo statuto dell'ente. Se ogni volta che costituiamo un ente dovessimo ripetere le norme sulle incompatibilità parlamentari, daremmo adito a una difficile interpretazione delle norme stesse e le potremmo mettere in forse per altri enti per i quali esse non siano formalmente sancite. Ecco perché vorrei evitare che si mettesse una norma specifica. Naturalmente (e credo che la mia dichiarazione sia utile ai fini interpretativi) non vi è alcun dubbio che l'incompatibilità dei parlamentari con la carica di presidente o di amministratore di questo ente discende dalla richiamata legge generale sulle incompatibilità.

ROBERTI. E gli altri incarichi?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. I soli incarichi possibili sono quelli di presidente o di componente il consiglio d'amministrazione. Non vedo quali altri ve ne possano essere...

DELFINO. Vi è ad esempio l'incarico di consulente che ha Paone all'Ente terme.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. La persona che ella ha citato, onorevole Delfino, fino a prova contraria non è membro del Parlamento. Ella potrà muovere appunti di carattere politico (ed è sempre libero di farlo), ma non è questo il pro-

blema di cui stiamo trattando, che è quello delle incompatibilità parlamentari.

Pertinente a tale problema è invece l'altro emendamento dell'onorevole Roberti al n. 8) dell'articolo, circa l'incarico di amministratore provvisorio. A questo riguardo non ho difficoltà ad accettare il secondo emendamento Limoni al n. 8°) con il quale le incompatibilità sancite al n. 4°) vengono estese anche a tale carica straordinaria.

Per le ragioni esposte prima, non posso accettare il primo emendamento Limoni al n. 4°), estensivo dell'incompatibilità ai parenti e agli affini entro il quarto grado di parlamentari, nonché costituente la qualità di membro degli organi collegiali dell'ente come causa di ineleggibilità politica e amministrativa. Tanto perché esso sarebbe suscettibile di ingenerare dubbi sull'interpretazione della legge generale relativa alle incompatibilità.

L'emendamento Bardanzellu al n. 4°), se fosse approvato, darebbe al Governo la possibilità di stabilire deroghe alle incompatibilità e potrebbe anche essere accettato se esso non determinasse seri inconvenienti: da una parte, infatti, sanciremmo le incompatibilità e, dall'altra, apriremmo una grossa maglia che potrebbe allargarsi sempre più. Per quanto mi riguarda, ricorrerei a tale deroga con la maggiore prudenza, ma dobbiamo porre mente ai riflessi politici che un tale voto avrebbe nei confronti della pubblica opinione, la quale potrebbe pensare che il Parlamento restituisce con una mano ciò che toglie con l'altra. Ecco perché mi permetto di esprimere qualche dubbio sulla possibilità di accettare questo emendamento.

Sempre al n. 4°) vi è un emendamento Bozzi, analogo a quello Limoni, relativo alle incompatibilità, che il collega liberale vorrebbe anche estendere nel tempo, stabilendo un intervallo di un anno fra la cessazione del mandato parlamentare e il conferimento del nuovo incarico.

Ho l'impressione che in questa materia si stia un poco esagerando. L'importante è evitare che la medesima persona ricopra contemporaneamente cariche che possono essere in contrasto fra loro. Stabilire anche un intervallo di un anno fra questi due incarichi mi sembra eccessivo, salvo il caso (del resto già previsto dalla legge sulle incompatibilità) dei ministri, i quali non possono esercitare la professione se non un anno dopo avere lasciato l'incarico di governo, e ciò per evitare che l'ex ministro possa giovare, nell'esercizio della sua attività, della influenza precedentemente acquisita. Ma il caso di cui ci

stiamo occupando è completamente diverso, poiché si tratta di evitare che la stessa persona eserciti le funzioni di controllore e di controllato: quando questa duplicità di funzioni non vi è, non è necessario attendere un anno. Ecco perché sono contrario all'emendamento Bozzi.

Vi è poi un emendamento Biaggi Francantonio, sostitutivo del n. 5°), tendente a stabilire che l'organizzazione dell'ente sia « funzionalmente articolata e territorialmente accentrata ». Questa espressione, per la verità, mi sembra non troppo chiara. Forse vorrà dire che nel proprio ambito interno potrà articolare le varie competenze, però territorialmente tutto deve essere accentrato a Roma. Perché dobbiamo stabilire questo accentramento dell'ente e della sua organizzazione? Dobbiamo dare all'ente la possibilità di articolarsi sul territorio nazionale in relazione alle esigenze obiettive che si potranno manifestare. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento.

Sono contrario anche all'emendamento Busetto, sostitutivo del n. 5°), per le ragioni dette precedentemente.

L'onorevole Colasanto, con emendamento al n. 5°), vuole che l'organizzazione dell'ente sia territorialmente decentrata in base alla localizzazione degli impianti e all'addensamento dei consumi. È anche questo un criterio che certamente l'ente terrà presente. Non so se dobbiamo stabilirlo nella legge, poiché è limitativo dell'autonomia organizzativa dell'ente. Potrei dichiarare che certamente uno degli indirizzi che seguirà l'ente nella sua organizzazione decentrata sarà quello dell'addensamento degli impianti. (*Interruzione del deputato Colasanto*). Cerchiamo di non precluderci alcuno dei due criteri, poiché in alcuni casi l'uno può essere prevalente e in un altro può essere prevalente il secondo criterio. Ad ogni modo assicuro il proponente che terremo presente le indicazioni che ci ha dato.

Sono contrario al successivo emendamento Kuntze al n. 6°), tendente a basare l'organizzazione dell'« Enel » sugli enti locali. O facciamo la nazionalizzazione oppure scegliamo un altro sistema, il sistema di diffondere più largamente possibile la municipalizzazione o un altro tipo di organizzazione, oppure facciamo la regionalizzazione. Siamo stati tutti d'accordo nel fare la nazionalizzazione: accettiamo quindi il principio con tutte le sue conseguenze. Non vedo come l'attività dell'ente debba essere continuamente intralciata dall'esigenza di stipulare convenzioni con i comuni e con le province del tipo di quelle

richieste dall'emendamento. Si deve anche tener conto che non è in questione l'esercizio organico di una competenza istituzionale e specifica dell'ente regione.

Per quanto concerne le consultazioni periodiche con le rappresentanze locali ed economiche, preferisco mantenere il testo dell'articolo 3, n. 6°), e sono contrario all'emendamento Sulotto.

Sempre su questo tema l'emendamento Ferioli al n. 6°) fa riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori. Quando parliamo di organizzazioni economiche regionali e di organizzazioni sindacali, abbiamo già detto tutto; non è necessaria alcuna modifica.

Non vedo grande differenza, al n. 6°), tra la formulazione della Commissione e il testo Bardanzellu. Nel testo della Commissione è detto: « saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali », ecc.; nel testo Bardanzellu è detto: « saranno previste le modalità », ecc.

BARDANZELLU. Queste conferenze periodiche, evidentemente, non sono permanenti, mentre rappresentano l'unica possibilità di avere contatti con l'ente. Preferirei, secondo l'esempio francese, un consiglio permanente.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Avendo compreso il contenuto del suo emendamento, sono contrario. La ringrazio anzi di avermelo illustrato, poiché non credo che questa consultazione debba avvenire attraverso organi istituzionali *ad hoc*, altrimenti avrei accettato l'emendamento Busetto che voleva appunto crearne uno. Credo sia opportuno trovare forme di coordinamento, ma non istituzionalizzarle.

BARDANZELLU. Nel mio emendamento si parla di « modalità » che l'ente dovrà studiare perché le conferenze non siano solo saltuarie ed episodiche.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Tuttavia la prima interpretazione che ella ha dato del suo emendamento mi preoccupa. Ecco perché desidero attenermi al testo della Commissione.

Sono contrario agli emendamenti Biaggi Francantonio, il primo diretto a aggiungere le parole « anticipato e la revoca », in quanto ritengo che sia sufficiente la parola « scioglimento »; il secondo mirante a sopprimere la parola « ordinaria ».

Sempre al n. 7°), sono contrario alla limitazione a 90 giorni di cui all'emendamento Bardanzellu, in quanto bisognerà vedere quale sarà il tempo necessario per l'organizzazione iniziale di questo ente. Posso dare una garanzia politica nel senso che il nostro orien-

tamento, anzi il nostro proposito è che questo periodo di amministrazione straordinaria debba essere il più breve possibile. Però non arriverei a stabilire per legge un limite temporale, perché se dovessimo superarlo dovremmo poi tornare in Parlamento per ottenerne la modifica.

BARDANZELLU. Siamo abituati, nel nostro paese, a situazioni di provvisorietà che durano eterne!

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Ella potrà pur sempre chiamare davanti al Parlamento il ministro responsabile e chiedergli le ragioni in base alle quali non ha ancora trasformato l'amministrazione provvisoria in definitiva.

C'è poi l'emendamento Cuttitta al n. 8^o), sul quale il relatore per la maggioranza si è espresso favorevolmente, condizionatamente ad una modifica che tende a stabilire la procedura nel caso previsto. Dal canto mio, mi associo all'opinione espressa dal relatore.

L'emendamento Roberti (« la carica di amministratore provvisorio è incompatibile con il mandato parlamentare ») mi sembra assorbito dall'emendamento Limoni che ho già dichiarato di accettare: lo stesso vale per l'emendamento Geffer Wondrich che fa richiamo alle incompatibilità previste dal n. 4^o).

Vi sono poi due emendamenti al n. 9^o) a firma rispettivamente degli onorevoli Bardanzellu e Biaggi Francantonio, che mi lasciano molto perplesso e sui quali sono portato a concludere in senso negativo. Noi abbiamo un criterio già sufficientemente orientativo per la gestione dell'ente: il criterio dell'economicità, che di per se stesso, ad esempio, esclude il prezzo politico, e altrettanto naturalmente impone di trovare la composizione più armonica di tutti gli elementi del costo, e in primo luogo di ridurre al minimo i costi di gestione. Ma ogni ulteriore specificazione di questo criterio, che già fissa un indirizzo con precise conseguenze in sede di bilancio, mi pare che, piuttosto che orientarci, potrebbe in qualche modo condurre a deviazioni, accentuando alcuni aspetti e trascurandone altri.

Poiché le parole hanno un loro chiaro significato, soprattutto in un testo di legge, il richiamo al criterio di economicità dovrebbe soddisfare tutti, specialmente se abbiamo le stesse opinioni sulla buona gestione dell'istituendo ente. È questa la ragione per la quale non mi avventurerei in un tentativo di specificazione.

Quanto all'emendamento aggiuntivo 9-ter Cortese Guido ed altri, mi pare che esso trovi già piena soddisfazione nel primo dei due emen-

damenti Berry, che egualmente richiama la esigenza di rifornire adeguatamente di energia, senza distinzioni, tutti coloro che lo richiedono.

Infine sono contrario all'articolo aggiuntivo 3-bis Armosino (del resto, precluso) per le ragioni che ho già esposto, e favorevole sia all'emendamento aggiuntivo Berry, che introduce il n. 10^o), sia al subemendamento dello stesso proponente all'emendamento Roberti al n. 1^o).

Mi scuso con la Camera se le mie dichiarazioni sono risultate più lunghe di quanto io stesso non avrei previsto.

PRESIDENTE. Voteremo anzitutto gli emendamenti relativi al numero 1^o).

Onorevole Trombetta, mantiene i due emendamenti Cortese Guido, di cui è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza.* Noi prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro, che mi sembra di poter interpretare in questo senso (ella mi dirà se vado errato): non si intende, con il dispositivo contenuto nel disegno di legge, vulnerare l'attuale *status* del C.I.P., quale è stabilito attualmente e con gli effetti che ne conseguono in base all'ordinamento vigente. Se questa è la sua linea di pensiero, io ritengo che possa valere in sede interpretativa per tranquillizzarci, fuggendo quella nostra preoccupazione che enunciai ieri sera e che brevemente ripeto. Il mercato dell'energia elettrica viene posto in mano di un unico venditore, che è lo Stato, mentre gli utenti sono diversi e di diversa natura sia merceologica sul piano produttivo sia di composizione e di strutturazione sociale, privatistica e pubblicistica. Tutte le aziende che consumano energia sono soggette alla disciplina del C.I.P. per quanto riguarda i loro prezzi di vendita, la revisione dei loro costi, ecc. Sembra, pertanto, giusto che esse in quanto consumatrici di energia, possano a loro volta vedere rientrare nelle funzioni e nella competenza del C.I.P. la fissazione del prezzo di vendita dell'energia, che certamente entra nei costi di produzione generale del paese.

Se posso ritenermi tranquillo che il senso interpretativo da dare alle sue dichiarazioni è questo, signor ministro, ben volentieri, a nome del mio gruppo, dichiaro che ritiriamo i due emendamenti a firma Cortese Guido ed altri al n. 1^o).

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio.* È effettivamente questo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

PRESIDENTE. Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento sostitutivo al n. 1), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Desidero rivolgere all'onorevole Bardanzellu la stessa preghiera che ho rivolto poc'anzi all'onorevole Cortese Guido, e gli sarei grato se l'accogliesse, sempre sulla base delle mie precedenti dichiarazioni.

BARDANZELLU. Sta bene. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo primo emendamento aggiuntivo al n. 1°), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti tendente ad aggiungere al n. 1°), dopo le parole « e quelli del ministro dell'industria e del commercio dovranno comprendere », le altre: « la determinazione delle categorie degli atti che per materia e valore debbono essere soggetti alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e degli atti repressivi e sostitutivi da parte dello stesso Ministero, nonché ».

(Non è approvato).

Onorevole Roberti, mantiene il suo secondo emendamento al n. 1°), diretto ad aggiungere, dopo le parole « piena autonomia », le altre « di gestione », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Colasanto, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al n. 1°), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COLASANTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto tendente ad aggiungere al n. 1°), in fine, le parole: « Le tariffe saranno unificate su basi nazionali per tutti gli utenti con eguali caratteristiche di forniture e di consumo, indipendentemente dagli oneri di trasporto e distribuzione e dagli enti venditori e distributori, salvo particolari condizioni di favore per settori e zone depresse ».

(Non è approvato).

Passiamo ora agli emendamenti rinviati dall'articolo 1 al 3, e nei confronti dei quali non ravviso sussista preclusione.

Onorevole Roberti, insiste per la votazione del suo emendamento sostitutivo degli ultimi

due commi, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, sostitutivo degli ultimi due commi:

« I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente vengono comunicati annualmente al Parlamento. I bilanci predetti debbono essere compilati secondo uno schema predisposto dalla Corte dei conti, tenendo presente tra l'altro le disposizioni della legge 4 marzo 1958, n. 191. La Corte dei conti, sentita la ragioneria generale dello Stato, predisporrà anche il piano dettagliato dei conti patrimoniali e di esercizio del nuovo ente. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un decreto avente valore di legge ordinaria che approva il predetto schema di bilancio ed il piano dettagliato dei conti ».

(Non è approvato).

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Quanto agli emendamenti subordinati Roberti, nelle mie dichiarazioni ho detto, onorevole Roberti, che essi, in sostanza, sono stati già accolti con l'avvenuta approvazione dell'emendamento Berry all'articolo 1.

ROBERTI. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma e il n. 1°) dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

« Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1°) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berry, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere al n. 1°), in fine, le parole: « e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento al n. 2°), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Busetto, diretto a sostituire il n. 2°) con il seguente:

« 2°) prevedere che tra gli organi collegiali dell'ente vi siano un consiglio generale ed una giunta esecutiva. Del Consiglio generale faranno parte rappresentanti eletti dai consigli regionali e, ove questi non fossero ancora costituiti, dalle assemblee regionali dei consiglieri provinciali; rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.), dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I) e del personale dell'ente. La carica di consigliere dell'ente dovrà essere dichiarata incompatibile con l'appartenenza alla pubblica amministrazione e ad ogni organizzazione la quale abbia per oggetto la tutela di interessi privati, nonché lo svolgimento di attività aventi comunque il medesimo oggetto ».

(Non è approvato).

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento all'alinea 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti diretto a sostituire, al n. 2°), le parole: « la composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne la efficienza operativa », con le altre: « la composizione numerica dell'organo collegiale dovrà essere proporzionata alle esigenze operative dell'Ente ».

(Non è approvato).

Onorevole Bardanzellu, insiste per la votazione del suo emendamento aggiuntivo al n. 2°), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Dopo le assicurazioni del signor ministro, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 2°) nel testo della Commissione:

« 2°) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere

prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici; ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Marzotto, accettato dalla Commissione e dal Governo, diretto ad aggiungere, dopo il n. 2°), la seguente alinea:

« 2-bis) La durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2°) dovrà essere a tempo determinato ».

(È approvato).

Passiamo al n. 3°). L'emendamento Bardanzellu, sostitutivo delle parole: « l'organo di controllo interno » con le parole: « l'organo interno di controllo », di pura forma, accettato dalla Commissione e dal Governo, si intende incorporato nel testo.

L'emendamento Trombetta, diretto a sostituire, al n. 3°, le parole « delle funzioni indipendenza e competenza », con le altre « delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e piena responsabilità » è stato accettato dalla Commissione e dal Governo, con la esclusione dell'aggettivo « piena »: pertanto l'emendamento Trombetta si intende in questa forma incorporato nel testo.

Pongo in votazione il n. 4°) nel testo della Commissione così modificato:

« l'organo di controllo interno dell'ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità; ».

(È approvato).

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo n. 3-bis) Roberti (« gli incarichi di qualunque genere, retribuiti o non, negli organi di cui ai due precedenti numeri, sono incompatibili con il mandato parlamentare e con qualsiasi incarico in altri enti pubblici »), volevo dire ancora due parole di chiarificazione. La ragione per cui non ho accettato l'emendamento non è nella sostanza, ma nei pericoli che la interpretazione della norma proposta può presentare. Credo che non vi sia alcun dubbio da parte di tutti i settori della Camera che l'incompatibilità per quanto riguarda i parlamentari è sancita dalla legge

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

apposita che disciplina *ex professo* la materia delle incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, dopo le dichiarazioni del ministro, mantiene il suo emendamento?

ROBERTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo al n. 4°. L'emendamento aggiuntivo Geffer Wondrich è precluso. Onorevole Limoni, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LIMONI. No, signor Presidente, essendo soddisfatto delle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Il ministro ha dichiarato di essere contrario, pur con qualche perplessità. Vorrei sapere se almeno come affidamento di interpretazione può darmi assicurazioni in merito.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Nella prima parte del testo della legge diciamo: « è incompatibile la funzione di dipendente dello Stato con la carica... »; nella seconda parte, poi, secondo il suo emendamento, si conferisce al Governo la facoltà di derogare a tale incompatibilità. Ora, la mia preoccupazione è duplice: da una parte che vi possano essere pressioni per addivenire a questa deroga; dall'altra, vi può essere una interpretazione politica della norma, che cioè si possa dire che con una mano si sancisce la incompatibilità e con l'altra la si ritira.

BARDANZELLU. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Trombetta, mantiene l'emendamento aggiuntivo Bozzi al n. 4°, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento Bardanzellu, inteso ad aggiungere al n. 4°, in fine, le parole:

« Non potranno essere nominati commissari membri del Parlamento, giusta le vigenti norme sulla incompatibilità parlamentare, i loro parenti ed affini entro il quarto grado, i membri ed ex membri dei Consigli nazionali, dei Comitati e dei Consigli direttivi o amministrativi dei partiti politici.

Gli emolumenti e le indennità del commissario non potranno superare lo stipendio stabilito dalla legge per i funzionari statali retribuiti in base al coefficiente 900 (ex grado IV: direttore generale).

Qualora il commissario goda, come funzionario statale, di uno stipendio, gli emolumenti e le indennità saranno ridotte di una somma pari allo stipendio ».

Qual è il parere del Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Poiché è analogo ad altri emendamenti di cui già mi sono occupato, per le stesse ragioni sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bardanzellu, lo mantiene?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il numero 4° dell'articolo nel testo della Commissione:

« 4°) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato e degli enti locali, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato ».

(*E approvato*).

Passiamo al n. 5°).

Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo del n. 5°, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Francantonio Biaggi, inteso a sostituire il n. 5°) con il seguente:

« 5°) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente accentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione e degli esercizi locali ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo del numero 5°, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Busetto, inteso a sostituire il n. 5°) con il seguente:

« 5°) assicurare il decentramento regionale e locale dei servizi di distribuzione della energia elettrica mediante la istituzione di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

comitati regionali e locali nominati dalle regioni e dagli enti locali interessati ».

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Colasanto non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento al n. 5°). L'emendamento Prearo s'intende assorbito.

Onorevole Kuntze, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

KUNTZE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Kuntze, inteso ad aggiungere al n. 5°), in fine, le parole: « Nel determinare tale organizzazione, l'« Enel » si avvarrà dei comuni, delle province e delle regioni, stipulando con tali enti apposite convenzioni ».

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il n. 5°) dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

« 5°) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà ».

(È approvato).

Onorevole Busetto, mantiene l'emendamento Sulotto, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Non insistiamo per la votazione dell'emendamento relativo alla consultazione da parte dell'ente delle maestranze e dei sindacati, perché riteniamo che questo problema possa essere risolto attraverso contatti diretti fra i sindacati e il consiglio di amministrazione dell'istituendo ente. In quella sede sarà possibile anche fissare le modalità delle consultazioni che possono avvenire fra l'ente e i lavoratori. Non insistiamo sull'emendamento, per non pregiudicare la sostanza della proposta, sulla quale anche in Commissione fu trovato un accordo nel senso di dar modo ai lavoratori e ai sindacati di conoscere quanto è più possibile dell'attività produttiva dell'ente al fine di esprimere un giudizio e dare tutto l'apporto per lo sviluppo dell'attività dell'ente medesimo.

PRESIDENTE. Onorevole Trombetta, mantiene l'emendamento Ferioli, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferioli, diretto a sostituire il n. 6°) con il seguente:

« 6°) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze amministrative ed economiche locali ed in particolare delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e di corpi scientifici ».

(Non è approvato).

Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento sostitutivo al n. 6°), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BARDANZELLU. L'emendamento rappresenta più che altro una raccomandazione e quindi non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Bardanzellu, mantiene l'altro suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu, inteso ad aggiungere al n. 6°), dopo la parola: « sindacali », le altre: « delle rappresentanze dei consumatori siano essi utenti domestici, artigianali e industriali ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 6°) dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

« 6°) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici ».

(È approvato).

Onorevole Biaggi Francantonio, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al n. 7°), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIAGGI FRANCAANTONIO. No, signor Presidente. Ritiro anche l'emendamento soppressivo allo stesso n. 7°).

PRESIDENTE. Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al n. 7°), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu inteso ad aggiungere, dopo le parole « a tempo determinato », le altre: « comunque non superiore a 90 giorni ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

Pongo in votazione il n. 7°) nel testo della Commissione:

« 7°) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario ».

(È approvato).

Passiamo al n. 8°).

Gli emendamenti Cuttitta e Limoni, essendo stati accettati dalla Commissione, si intendono incorporati nel testo della Commissione stessa.

Onorevole Bardanzellu, il suo emendamento al n. 8°) potrà eventualmente esser posto in votazione, ove ella lo mantenga, soltanto fino alla parola « insediamento », giacché per ciò che si riferisce al termine di 90 giorni esso è precluso. Lo mantiene?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu al n. 8°), sostitutivo delle parole « sarà preposto all'amministrazione », sino alla fine, con le parole « sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale per il tempo strettamente necessario per la nomina e l'insediamento ».

(Non è approvato).

L'emendamento Roberti ed altri risulta assorbito da quello Limoni ed altri. L'emendamento Geffer Wondrich ed altri risulta del pari assorbito.

Pongo in votazione il n. 8°) nel testo della Commissione integrato dagli emendamenti Cuttitta e Limoni:

« 8°) sarà previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5°) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi ».

(È approvato).

Passiamo al n. 9°).

Onorevole Bardanzellu, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardanzellu diretto a sostituire il n. 9°) con il seguente:

« 9°) saranno precisati i criteri di economicità cui la gestione dell'Ente nazionale dovrà attenersi, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 ».

(Non è approvato).

Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene il suo emendamento sostitutivo al n. 9°), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Francantonio, diretto a sostituire le parole « secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 », con le parole: « per quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 ed al fine di garantire, nell'equilibrio del bilancio dell'ente, la conservazione ed il continuo aggiornamento tecnico degli impianti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 9°) nel testo della Commissione:

« le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 ».

(È approvato).

Onorevole Cortese Guido, mantiene il suo emendamento 9-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORTESE GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cortese Guido inteso ad aggiungere dopo il n. 9°) il seguente:

« 9-bis) l'Ente nazionale e le imprese elettriche non trasferite sono tenuti, nei limiti della potenza produttiva dei rispettivi impianti e secondo le norme che saranno stabilite nei decreti di cui all'articolo 2, ad effettuare la fornitura di energia elettrica a chiunque, nel territorio nazionale, ne faccia richiesta ».

(Non è approvato).

L'onorevole Berry ha proposto il seguente n. 10°):

« 10°) gli atti eseguiti dall'ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato; sa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

ranno previsti controlli amministrativi sull'attività dell'ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni ».

Tale emendamento è stato accettato dalla Commissione e dal Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 3 risulta del seguente tenore:

« Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1°) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;

2°) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;

2-bis) la durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2°) dovrà essere a tempo determinato;

3°) l'organo interno di controllo dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità;

4°) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di enti locali, o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;

5°) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;

6°) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;

7°) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;

8°) sarà previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5°) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto alla amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;

9°) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1;

10°) gli atti eseguiti dall'Ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato; saranno previsti controlli amministrativi sulla attività dell'Ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1°) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la sepa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

razione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2°) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3°) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1°) e 2°) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4°) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1°), 2°) e 3°); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa amministrazione;

5°) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata

in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitoli relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1°), 2°) e 3°) del presente articolo in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente n. 5°) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse;

6°) non sono soggette a trasferimento le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese. Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: a favore di detta società sono mantenuti i prezzi e le modalità di fornitura in atto al 31 dicembre 1961, nei limiti della quantità di energia elettrica consumata nel 1961 per le attività residue direttamente esercitate. Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

7°) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

ché l'energia prodotta, oppure immessa in rete, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;

8°) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775;

9°) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonnella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Almirante, Anfuso, Sponziello e Tripodi, in riferimento all'emendamento Roberti ed altri, rinviato dall'articolo 1 a questa sede, hanno proposto:

di sostituire il n. 1°) con il seguente: « 1°) dalle società, enti privati ed aziende di qualsiasi natura che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale rileverà il complesso degli impianti organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità ed i termini per l'esecuzione di tale rilievo »;

di sostituire i numeri 2°), 3°) e 4°) con il seguente: « 2°) analogamente a quanto stabilito dal n. 1°), l'Ente nazionale rileverà inoltre il complesso degli impianti organizzati per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge:

a) dalle società, enti privati ed aziende di qualsiasi natura che esercitano le attività

stesse anche in via non esclusiva o principale;

b) dagli enti pubblici, essendo inteso che quelli che gestiscono in via esclusiva le dette attività saranno sciolti subito dopo il compiuto trasferimento;

c) dalle ferrovie dello Stato o dalle aziende in cui le ferrovie dello Stato hanno partecipazioni, con pattuizione delle modalità per forniture di energia alla stessa amministrazione »;

di sostituire il n. 9°) con il seguente: « 9°) i trasferimenti di impianti di cui al presente articolo — in quanto non concordati direttamente fra le parti con atti privati sottoposti a tassa fissa di registro nella misura di lire mille — sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria. Tali decreti, con i quali potranno essere individuati i beni e i rapporti trasferiti in ogni singolo caso all'Ente nazionale, attribuiranno all'ente stesso la liquidazione dell'indennizzo dovuto ai sensi del successivo articolo 5; e saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ROBERTI. L'articolo 4 riveste un'importanza particolare nell'economia del disegno di legge in quanto viene a stabilire le norme cui il Governo dovrà attenersi in materia di trasferimenti nell'emanare in base ai poteri conferitigli i vari provvedimenti delegati.

Ricordo che, in occasione dell'esame dell'articolo 1, abbiamo ritenuto opportuno accantonare e rinviare proprio alla sede di questo articolo 4 talune questioni che, riguardando appunto l'oggetto del trasferimento, sembrava a noi che potessero avere maggior rilievo e maggiore opportunità di soluzione in sede di esame di questo articolo. In particolare, l'emendamento che fu accantonato in sede di esame dell'articolo 1 riguardava l'oggetto stesso del trasferimento, in quanto il quarto comma dell'articolo 1 precisava che dovessero essere trasferite le « imprese » di cui al primo comma dell'articolo stesso, formulazione che noi riteniamo configuri un non senso di ordine logico e giuridico, o quanto meno una confusione di linguaggio. Devo ritenere infatti che coloro i quali hanno scritto la parola « imprese » intendessero riferirsi alle aziende. L'impresa è anzitutto l'attività dell'imprenditore e poi l'attività personale organizzata: è quindi un'attività di persona, non un bene.

Abbiamo trovato la spiegazione dell'equivoco nella relazione della maggioranza in cui, a pagina 33, si legge: « Come già il testo ministeriale del disegno di legge, così pure il testo della Commissione, nel disporre il trasferimento delle imprese all'Ente, fa riferimento al complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione... ». E continua: « Il predetto complesso aziendale non assume una figura giuridica a sé stante, nel senso che sia dotato di personalità giuridica, ma viene riguardato come pluralità di beni che assumono una unità soltanto di fatto, per consentire l'amministrazione e la continuazione di tutti i rapporti giuridici che ad esso fanno capo ». Crediamo di capire che i presentatori del disegno di legge, la Commissione, il relatore intendevano quindi riferirsi all'azienda e non all'impresa. L'azienda infatti è un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, ma è cosa completamente distinta dall'impresa. Basterebbe del resto guardare la sistemazione che ne fa il codice civile, il quale parla dell'impresa nel titolo secondo del libro quinto, agli articoli 2082 e seguenti. L'articolo 2082 definisce imprenditore « chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ». All'articolo 2086, poi, si stabilisce che « l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori ».

Dell'azienda lo stesso codice parla, invece, al titolo ottavo dello stesso libro quinto, e precisamente agli articoli 2555 e seguenti, definendo l'azienda in modo completamente diverso dall'impresa, e cioè come « il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ».

Riteniamo quindi che il testo del disegno di legge contenga innanzi tutto un errore di terminologia, assai grave perché si fa riferimento ad un istituto giuridico anziché ad un altro; e qui si presenta per giunta un'identità fra istituti giuridici ed economici che hanno invece contenuti diversi, rapporti giuridici diversi, natura diversa e che sono regolati da due distinti titoli del codice civile.

Il Parlamento è sempre sovrano, ma, quando si legifera nell'ambito di un ordinamento giuridico, si ha almeno l'elementare obbligo di rispettare la sistematica generale di tale ordinamento.

È in relazione all'azienda, e non all'impresa, che effettivamente si può giungere alla teoria elaborata dal relatore per la maggioranza, secondo la quale ci troviamo di fronte

ad una unità di fatto, accettandosi così la teoria dell'azienda come fatto unitario.

Sappiamo tutti che gli istituti dell'impresa e dell'azienda sono fra i più tormentati della sistematica della nostra dottrina giuridica, così come lo è, in un'altra prospettiva, l'istituto del rapporto di lavoro: sono le due facce della stessa medaglia, le due formulazioni giuridiche dello stesso fenomeno economico — la produzione organizzata — che, per essere tipicamente moderno, non trova ausilio nel diritto romano. Proprio uno studioso dell'impresa, il Ferrara *junior*, in una sua pregevolissima e molto accreditata monografia sull'impresa e sull'azienda, ha osservato che l'imbarazzo nel quale gli studiosi si trovano in questa materia deriva proprio dal fatto che, essendo la produzione organizzata una realtà ignota al mondo antico, ci viene meno l'ausilio della luce del diritto di Roma.

Dell'impresa e dell'azienda si è cercato di dare varie definizioni giuridiche. Vi è innanzi tutto la teoria atomistica, elaborata da maestri come Vittorio Scialoja e Ascarelli, secondo la quale l'azienda è costituita di singoli beni con una pluralità di diritti su di essi; soltanto l'imprenditore potrebbe usare congiuntamente di tutti questi diritti ai fini della organizzazione imprenditoriale e quindi per far fronte alla domanda e preparare l'offerta del prodotto. A questa teoria, che non considera neppure la possibilità di una unità del fatto aziendale, se ne è contrapposta un'altra limitatamente unitaria, che fu portata alla ribalta della notorietà scientifica dal Rotondi e che considera l'azienda un complesso di beni rappresentanti una unità di fatto. È, questa, la teoria cui accede l'onorevole De' Cocci nella sua relazione, con il piccolo errore di attribuirle all'impresa invece che all'azienda.

Vi è infine un'altra teoria, che porta ad un grado ancor più avanzato questo concetto unitario e secondo la quale l'azienda è addirittura un bene unitario immateriale costituito dal complesso degli elementi che la compongono.

È certo, in ogni modo, che l'articolo 4 fa riferimento all'azienda, non all'impresa, per cui prego il relatore per la maggioranza ed il ministro di voler senz'altro procedere a questa precisazione della terminologia della legge, per non incorrere in gravi inesattezze, che ci verrebbero sicuramente rimproverate.

Ma anche con questa prima e pregiudiziale correzione, di intendere cioè che il disegno di legge faccia riferimento non all'impresa e non all'organizzazione o attività personale, ma al complesso di beni immate-

riali che costituisce l'unità aziendale in quanto sono beni destinati alla produzione, ugualmente noi ci troviamo di fronte a grosse difficoltà nello stabilire la possibilità di trasferimento di questi complessi. I proprietari, infatti, possono essere diversi. Vi è un proprietario dell'azienda che può non coincidere con il proprietario dei singoli beni che costituiscono l'azienda. Il proprietario dell'azienda deve avere la disponibilità dei beni, ma non è detto che il suo diritto coincida con il diritto di proprietà dei singoli beni. Una infinità di aziende a maggioranza commerciali, per esempio, svolgono la loro attività usufruendo di beni che non sono di proprietà dell'azienda stessa.

Quando noi trasferiamo l'azienda nel suo complesso e diciamo che si trasferisce l'azienda, possiamo trovarci di fronte ad una prima difficoltà.

Onorevole ministro, mi preoccupa molto, nella formulazione di questa legge, la situazione quasi di impossibilità in cui si troverà il Governo nel momento in cui dovrà formulare i decreti delegati. Fino a quando, infatti, noi cerchiamo di dar serietà a questa discussione (meno male che lo stiamo facendo, altrimenti questa discussione non si sarebbe svolta), fino a quando si tratta di stabilire delle direttive, quali sono i criteri politici che prendono sopravvento, la cosa va; ma quando nello stabilire queste direttive sulla maggiore spinta dei criteri politici (ella, onorevole ministro, ha detto: si tratta di scelte politiche che andiamo a fare), noi veniamo a compromettere fatalmente posizioni d'ordine giuridico, economico e finanziario, la regolamentazione particolare e diretta di questa materia che dovrà fare il Governo in sede di provvedimenti delegati, allora non so come questi provvedimenti potranno essere materialmente compilati.

Cominciamo, per lo meno, in questa legge cornice a stabilire una precisione di concetti giuridici, a stabilire una differenza tra i vari istituti che prendiamo in considerazione.

All'articolo 1 noi avevamo proposto un emendamento inteso a sostituire la dizione relativa al trasferimento dell'impresa con quella del trasferimento degli impianti e dei diritti, e quindi dei rapporti giuridici, relativi ad ogni impresa esercente questa attività. Che cosa si viene a compromettere, ai fini di questo disegno di legge, con una modifica di questo genere? Nulla. Quando stabiliamo che in base a questo disegno di legge, con provvedimenti delegati, saranno trasferiti in pro-

prietà all'ente tutti gli impianti e tutti i rapporti giuridici relativi alle aziende di cui al primo comma dell'articolo 1, noi dal punto di vista dell'appalesamento dei beni, abbiamo raggiunto una certa precisione. Ma dal punto di vista della sottrazione dalla libera disponibilità da parte dell'iniziativa privata di questa materia, noi avremmo raggiunto esattamente lo stesso scopo che si prefigge la legge, con una maggiore precisione, con il rispetto degli istituti giuridici e della sistematica del nostro diritto positivo.

A me pare che quella tale legislazione britannica alla quale faceva riferimento poc'anzi l'onorevole Lombardi, quasi a maggiore giustificazione di talune formulazioni del disegno di legge, abbia operato la nazionalizzazione proprio trasferendo la proprietà degli impianti e dei diritti: non ha trasferito la proprietà delle imprese. La legge britannica sulla nazionalizzazione è infatti questa: viene trasferita la proprietà degli impianti e dei diritti relativi alla produzione, alla trasformazione, di tutte quelle imprese che gestiscono questo settore. Mi pare che adottando una tale formulazione avremmo normalizzato, sotto il profilo del rispetto del diritto, del rispetto dell'ordinamento giuridico, questa materia, rendendo il provvedimento più accettabile.

Questo disegno di legge, all'articolo 4 (ed ecco perché è stato opportuno spostare questa discussione in questa sede), per poter fronteggiare la difficoltà, derivante dal trasferimento delle imprese, usa una meccanica veramente inconsueta nell'ambito delle formulazioni giuridiche e delle norme che riguardano il trasferimento dei beni. Infatti il disegno di legge non dice che l'ente nazionale rileverà, dalle società, dagli enti privati, dalle aziende che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, il complesso degli impianti organizzati per l'esercizio delle attività stesse, ed i relativi rapporti giuridici, come potrebbe affermare se si accettasse il nostro principio, prevedendo le modalità e i termini di questo rilievo; ma è costretto a dire che vengono trasferite all'ente le imprese nel loro complesso, quindi anche gli imprenditori, l'organizzazione imprenditoriale, l'attività personale, comprendendo nel trasferimento sia quello che attiene sia quello che non attiene alla produzione dell'energia elettrica. E non poteva essere diversamente. Quando si trasferisce l'impresa nel suo complesso è chiaro che si deve trasferire anche quello che non attiene per nulla alla produzione dell'energia elettrica, che in-

vece rappresenta l'oggetto unico di questa norma.

Ciò implica che quando questa impresa — questo *quid* di immateriale, non valutabile, non configurabile oggettivamente — viene trasferito, si nomina un amministratore provvisorio. Giorni fa, onorevole ministro, ella si irritò, e mi spiego come nella sua coscienza si sia potuto irritare per una mia battuta pronunciata mentre un collega stava parlando dei commissari provvisori. Io le dissi che la causa giuridica di questo disegno di legge era la nomina dei commissari provvisori.

Si trattava evidentemente di una battuta ironica, ma ella non avvertì l'umorismo e si irritò.

Ma il dubbio sorge ed è legittimo: pur di poter nominare non un commissario provvisorio ma centinaia di commissari provvisori (non so quanti saranno) si giunge all'assurdo giuridico di trasferire non i beni, non gli impianti, ma le imprese, le società. Si decapitano, quindi, queste imprese nel momento del trasferimento perché si rimuovono gli amministratori naturali e si nominano dei commissari provvisori per poi, successivamente, valutare che cosa di queste imprese lo Stato debba trattenere, che cosa debba restituire con quelle depauperazioni che sono state illustrate durante la discussione generale.

Non sarebbe, invece, più opportuno, più utile raggiungere lo stesso fine considerando oggetto del trasferimento anziché l'impresa, entità immateriale, i suoi impianti e i suoi rapporti giuridici? In tal modo di attuerebbe l'operazione assai semplicemente, in quanto gli amministratori originari delle imprese (i cui impianti devono essere trasferiti) potrebbero restare in carica per procedere alla consegna al rappresentante dell'ente degli impianti, dei rapporti giuridici, dei crediti, ecc., per cui esaurita questa fase della consegna integrale delle attività delle imprese, esse si scioglierebbero secondo la disciplina stabilita e subentrerebbe l'ente che vi porrà a capo magari un direttore generale. Se viceversa parte degli impianti, dei crediti, ecc., risulterà non attinente all'attività elettrica, ma ad altra attività, senza procedere a questa specie di quadriglia di consegna e riconsegna, l'amministratore dell'impresa potrebbe rimanere a gestire la parte non espropriata. In questo modo, verrebbe estremamente semplificata tutta la meccanica dell'operazione.

Ora, perché creare la situazione paradossale di trasferire ciò che non è trasferibile? Infatti, la legge fa riferimento alle imprese,

non parla di aziende; si arriva a dire di più: si fa riserva persino delle imprese future in questo settore. Il che è assurdo: si può riservare l'attività futura, non l'impresa futura, che non è ancora sorta!

Sorge legittimo il dubbio: perché? Perché in questo modo si toglie ad ogni impresa che si acquisisce, il vertice e si nomina un commissario provvisorio: cento, duecento commissari provvisori. Questi commissari provvisori che cosa dovranno fare? Rivolgersi agli ex imprenditori, che, non essendo più tali, potranno o mettersi in urto con il nuovo dirigente o forse mettersi d'accordo: e in tal caso vi possono essere collusioni eventuali.

Ecco perché abbiamo chiesto che venisse riservato a questa sede l'esame del quarto comma dell'articolo 1, dove si dice che « le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale ». Noi contestiamo che un'impresa possa essere trasferita in proprietà perché il trasferimento in proprietà attiene all'azienda anche se la proprietà del complesso aziendale può non coincidere con la proprietà dei singoli elementi che lo compongono.

Nel mondo occidentale gli inglesi sono gli alfieri della nazionalizzazione, perché per primi l'hanno studiata, attuata e sperimentata. Essi hanno ritenuto opportuno seguire in una situazione così sostanziale questo criterio e questa dizione. Credo che l'onorevole Lombardi, il quale ha voluto seguire la legge di nazionalizzazione britannica per le formule esteriori, dovrebbe essere lieto di imitarla anche su questo punto. L'approvazione di quanto noi proponiamo renderebbe possibile modificare l'articolo 4 secondo gli emendamenti che abbiamo presentato soltanto stamane perché sono consequenziali all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il nostro emendamento al n. 1 si propone tra l'altro di sostituire una formula più chiara a quella del testo della Commissione. Questo ci consente di semplificare poi enormemente anche i successivi numeri 2^o, 3^o e 4^o dello stesso articolo.

Con le modifiche da noi proposte non vi sarà più necessità di procedere ad una classificazione di imprese, che resta sempre un fatto molto discrezionale, facile adito a notevoli contestazioni e incertezze. Non dovremo stabilire quali sono le imprese che esercitano in misura diversa le attività contemplate dalla legge, dal momento che tutte le imprese verrebbero sottoposte allo stesso trat-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

tamento. Le esercitino in modo esclusivo o in modo diverso, le imprese resterebbero, e si rileverebbero soltanto gli impianti e i rapporti. Non dovremo procedere alla nomina di amministratori degli enti pubblici, perché quelli che esercitano in via esclusiva le attività elettriche verrebbero sciolti automaticamente, mentre gli altri rimarrebbero in vita. Le operazioni di trapasso degli impianti si svolgeranno, come nel caso del n. 1°), tra il vecchio e il nuovo proprietario, nella forma più razionale e più piana.

Ecco, dunque, che noi riteniamo che questa diversa impostazione, la quale non intacca per nulla le finalità e gli obiettivi della legge, riporti questa legge nell'alveo del nostro ordinamento giuridico e rispetti la differenziazione che il massimo testo di diritto positivo italiano ha fatto seguendo lo sviluppo della dottrina che molto sinteticamente sono andato esponendo all'inizio di questo mio breve intervento. Non è, infatti, senza ragione, signor ministro, che, a differenza del precedente, il codice del 1942 ha distinto in due titoli diversi, a distanza di varie centinaia di articoli l'uno dall'altro, l'impresa e l'azienda, ha dato diverse definizioni dell'una e dell'altra, ha regolato i rapporti e i diritti sui singoli beni che compongono l'una e l'altra. Ciò è avvenuto perché tra l'uno e l'altro codice vi è stata quella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ha portato, sia pure tormentosamente e non ancora perfettamente e con molte ombre, alla formulazione di una teoria su questo nuovo istituto giuridico che è l'impresa, mentre il concetto di azienda scaturisce come elemento essenziale della produzione organizzata verificatosi verso la metà del secolo scorso.

Preghiamo vivamente la Commissione di voler riesaminare questa materia e di dare, quindi, una più esatta impostazione.

Ripetiamo che con i nostri emendamenti i fini istituzionali del disegno di legge non vengono tolti di mezzo. L'intera materia che è compresa nel primo comma dell'articolo 1 resta di competenza dell'ente, però, attraverso l'apprensione delle cose che possono essere regolarmente apprese, cioè gli impianti, i diritti, i beni delle aziende. Questo è quanto a nostro avviso si dovrebbe fare.

Non dovrò spendere molte altre parole per accennare a un altro emendamento che abbiamo rinviato, mi pare, a questo articolo, quello cioè della decorrenza del termine dal 1° gennaio 1962 al 1° gennaio 1963, che ho già illustrato.

Però in questo articolo abbiamo presentato un emendamento che è di garanzia a quello relativo allo spostamento del termine, cioè abbiamo proposto di aggiungere in fine un n. 10°) che suona così: « Le società titolari delle imprese assoggettate a trasferimento » (usiamo questa espressione per uniformità con il testo della Commissione; è chiaro che in sede di coordinamento, se venisse approvato il nostro emendamento, tutte queste denominazioni dovrebbero essere modificate) « non potranno distribuire dividendi per l'esercizio 1962 in misura superiore a quella del precedente esercizio. I legali rappresentanti delle società stesse effettueranno con regolare verbale la consegna dei complessi di beni e rapporti trasferiti all'amministratore provvisorio di cui al precedente n. 1°) ovvero all'amministratore provvisorio dell'Ente nazionale, entro 60 giorni dalla sua nomina ». Questo per evitare il sospetto che spostando al gennaio 1963 la data effettiva di entrata in vigore di questa legge, si possa da parte degli amministratori delle imprese colpite procedere ad una esagerata distribuzione di dividendi e comunque danneggiare il bene pubblico.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto, al n. 1°), di sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Dalle imprese assoggettate a trasferimento che esercitino in via esclusiva le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività stessa e dei relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni eventualmente compresi nel patrimonio trasferito che siano estranei all'attività di cui sopra ».

Ha inoltre proposto al n. 2° di sopprimere le parole: « o principale », nonché la soppressione del n. 3°).

Egli ha infine proposto di sostituire il n. 9°) con il seguente:

« 9°) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti del ministro dell'industria e commercio, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le questioni relative alla individuazione, alla separazione ed alla restituzione dei beni appartengono alla competenza dell'autorità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede l'impresa trasferita.

Alle restituzioni dovrà essere provveduto entro sei mesi dal decreto di trasferimento ».

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DEGLI OCCHI. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare che l'intervento dell'onorevole Roberti ha posto un grosso problema ed un interrogativo veramente preoccupante. Debo dire che la posizione giuridica dell'onorevole Roberti, che si richiama e prospetta due istituti giuridici perfettamente distinti, potrebbe mettere me nella condizione di confessare che non avevo intuito la sottile ma sussistente distinzione tra impresa e azienda agli effetti del presente disegno di legge. Effettivamente gli emendamenti che io propongo e gli emendamenti che sono stati proposti dal gruppo liberale ripetono sistematicamente la parola « impresa ».

Siamo stati posti, per l'ora del tempo, per la formulazione affrettata, su una falsa pista. Quando ho sentito dall'onorevole Roberti con chiarezza ed acume formulare il suo rilievo, sono andato a ricercare se eventualmente non si potesse ritenere intervenuta una preclusione al mutamento di definizione: da impresa ad azienda. Se ci dovessimo riferire al testo del Governo la situazione, mi permetto di dire, sarebbe compromessa. Se invece facciamo riferimento al testo della Commissione vediamo che una sola volta ricorre il vocabolo « impresa » (era un'impresa eroica cercare di varare, come si varerà probabilmente, questa legge, nelle note condizioni); e soltanto nel punto per il quale la preveggenza del gruppo del Movimento sociale italiano ha domandato che la discussione fosse trasferita dall'articolo 1 all'articolo 4, si parla effettivamente di imprese e di trasferimento di imprese: perché discutiamo precisamente di questo.

Ora, il primo quesito che devo porre a me stesso è questo: gli emendamenti nei quali noi scriviamo « imprese », portati su falsa pista da questa discussione che è stata improvvisata, possono essere emendati? Io stimo di sì, e quindi chiudo su questo punto. Naturalmente chiudo con un pizzico di riconoscimento a carico dell'intuito di coloro (e sono tra questi) i quali hanno proposto gli emendamenti sempre adottando la parola: « imprese ». Vedo che il relatore De' Cocci non è presente.

BERRY. È ammalato.

DEGLI OCCHI. È malato, e probabilmente riterrà fortunata la sua malattia, perché an-

che per lui ricorre l'espressione (non di mio gradimento letterario) « tutti i nodi vengono al pettine », così come tutti i gruppi — parlo dei parlamentari — vengono al pettine della cosiddetta disciplina. È vero che abbiamo il senso di uno smarrimento anche intellettuale, qui dentro: di uno smarrimento morale sicuramente, soprattutto in relazione all'impostazione democratica nella quale dovremmo tutti credere. Quando penso che nell'imminenza delle elezioni generali, essendo certamente diviso il partito di maggioranza relativa, non ci si rivolge al corpo elettorale a bandiere spiegate con su scritto: nazionalizzazione delle fonti di energia elettrica; a quel corpo elettorale che fu, se non frodato, stranamente interpretato; mentre non è sentito il corpo elettorale che verrà, sento grandeggiare la mia malinconia civile di democratico autentico e di uomo che è stato eletto forse per l'ultima volta nel 1958, ma che è elettore sempre; penso a quello che è veramente preventiva confisca della volontà popolare! Quando la volontà popolare sta per essere interrogata a distanza di pochi mesi: come se il nemico fosse alle porte si decide secondo volontà extraparlamentari, attraverso operazioni partitocratiche, e — mi sia consentita l'espressione — segretariocratiche, contro le quali un giorno o l'altro almeno in « Tribuna politica » qualcuno dovrà parlare.

Dopo queste amare, anche se vibrante espressioni, passo rapidamente — anche per riguardo a lei, illustre Presidente, perché il suo garbo mi costringe ad una maggiore concisione — a dare ragione degli emendamenti, attaccando quelle che sono le affermazioni e le formulazioni del testo della Commissione.

I miei emendamenti intorno all'articolo 4 con riferimento ai numeri 1°), 2°), 3°) e 9°) si possono sinteticamente riassumere così. I criteri di distinzione fra i tre tipi di impresa: esclusiva, principale e mista, non sono determinati in modo sufficiente, così che la loro opinabilità cela insidie ed arbitri. Il secondo gruppo di osservazioni, poi, riguarda il modo dei trasferimenti, in relazione tanto ai soggetti contemplati o rispettivamente esenti, quanto ai beni da espropriare. Finalmente il terzo punto si riferisce alla individuazione dei beni.

Molto brevemente io osserverò, in relazione ai tre punti che costituiscono la ragione della mia, della nostra critica: per quanto riguarda i criteri di distinzione fra i tre tipi di impresa che — ho detto — suscitano ra-

gioni di preoccupazione e accedono ad insidie e ad arbitri, ritengo che, se l'articolo 76 delle norme costituzionali consente la delega, essa delega deve contenere precisi criteri direttivi. (Badate che io parlo sistematicamente di norme costituzionali e non parlo di Costituzione per ragioni sulle quali naturalmente in quest'ora non è il caso che mi diffonda). Quando sento, da parte di coloro che a questa Costituzione non credono, rivendicare la Costituzione, proclamarsi vestali della Costituzione, sono preso da un senso di disagio. Quindi parlo di « norme costituzionali ».

Certo è norma costituzionale quella che prevede le leggi delegate. Non si può pretendere che la legge delegata contenga tutto quello che sarà nel decreto delegato, ma almeno la struttura fondamentale deve essere stabilita; così nel caso era da precisarsi l'individuazione dei destinatari della norma giuridica e l'entità della loro soggezione all'esproprio; precisazioni necessarie alla stregua di quelle che, altrove, il progetto ha sentito di dover dare. Per gli autoproduttori, per esempio, si è stabilita una direttiva abbastanza precisa, direttiva che non leggo, ma che voi conoscete perfettamente, e così pure per i piccoli produttori.

Non solo: anche per conseguenze di assai minore rilievo si ebbe cura, a suo tempo, di dettare norme abbastanza precise, le quali, ciò nonostante, diedero luogo ad incertezze e difficoltà di applicazione. Figurarsi, dunque, se può ammettersi genericità e imprecisione nello stabilire distinzioni fondamentali. Avete sentito un momento fa una esposizione chiara in relazione a quelle che sono le definizioni fondamentali del codice civile fra imprese ed aziende. Ma di tutti questi problemi di natura giuridica che si riferiscono a testi consacrati di legislazione, di fronte alla selva degli interrogativi che stiamo per collocare traverso delle disinvolute definizioni, voi dovreste preoccuparvi, proprio voi, della legge che volete, non noi che potremmo, in fondo, rinchiodarci nel pessimistico presagio: staremo a vedere che succederà sul terreno non soltanto nazionale, ma anche internazionale al quale solo accenno (e mi taccio) per ragioni manifeste di prudenza.

Prima di tutto non si può consentire che si dica che la legge delegante è sufficientemente specifica nel dettare i criteri concreti di distinzione fra le imprese espropriate e quelle non espropriate (autoproduttori, piccoli produttori, aziende municipalizzate, ecc.); le distinzioni e le precisazioni che si

invocano riguarderebbero, in sostanza, solo il modo dell'esproprio.

Prima di tutto, quando il modo si risolve in fondamentale differenza di trattamento e di sostanza, esso non è più un semplice modo, ma, appunto, questione di fondo.

In secondo luogo, è facile costatare che l'essere inclusi in una piuttosto che nell'altra categoria (in quella degli « esclusivi », per esempio, invece che in quella dei « prevalenti » o dei « misti ») può comportare la notevolissima differenza che corre fra il perdere tutti i propri beni e perderne solo una parte.

E appena il caso di aggiungere, infine, che il n. 3° dell'articolo 4, aggiunto dalla Commissione, non facilita per nulla la soluzione del problema segnalato in questo momento da me. Disponendosi infatti che la classificazione « sarà operata con riferimento all'organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961 », l'emendamento affronta e risolve solo il problema cronologico del momento di riferimento della classificazione, ma non aiuta per nulla quanto al criterio sostanziale della stessa. Che infatti quest'ultima debba considerare l'organizzazione e la consistenza delle imprese è un'esigenza lapalissiana, ma appunto per questo indeterminata.

Il secondo gruppo di osservazioni riguarda il modo del trasferimento: in relazione tanto ai soggetti contemplati (o, rispettivamente, esenti) quanto ai beni da espropriare. A questo riguardo, l'articolo 4, al n. 9° dispone che « i trasferimenti ... sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni e i rapporti trasferiti all'Ente nazionale »; e la relazione ministeriale al disegno di legge (capitolo III, n. 2 in fine, pagina 18) stabilisce che le norme che il Governo avrà facoltà di emanare « possono riferirsi a singole imprese, con individuazione dei beni e dei rapporti da trasferire all'ente, col rispetto dei principi di diritto sopra descritti: si tratta di una facoltà che il Governo può esercitare allorché il complesso dei beni e dei rapporti da trasferire è più facilmente individuabile e non vi è bisogno di atti esecutivi che dovrebbero conseguire ai decreti delegati di contenuto più generale riferiti a pluralità di casi o di situazioni ».

Sembra dunque che il sistema sia questo: innanzi tutto i decreti delegati individueranno le singole imprese o gruppi di imprese da trasferire; poi, di regola, i singoli beni e rapporti saranno identificati da non

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

meglio descritti « atti esecutivi » (probabilmente si è voluto in questo modo accennare a provvedimenti ministeriali). È previsto però che vi siano decreti delegati che non solo individuino nominativamente le imprese, ma anche i beni e i rapporti espropriati: nel qual caso il titolo del trasferimento sarà già in questi atti aventi valore di legge.

Limitandoci per ora alla individuazione e alla classificazione delle imprese e rimandando al seguito i problemi relativi all'individuazione dei beni, è lecito affermare che, in questo modo, i titolari delle imprese assoggettate a trasferimento sono praticamente privi di tutela contro gli atti che lo designano, in quanto attuati con decreti aventi forza di legge. L'ipotesi non è affatto teorica: si pensi, per esempio, a una divergenza — possibilissima, data la complessità dei rapporti industriali e societari — sulla ricorrenza della qualifica di autoproduttore o meno.

Qui non è dubbio il diritto assoluto dell'impresa ad essere esentata dall'esproprio se ricorrono determinati requisiti: ma è evidente che, relativamente alla loro esistenza, il Governo espropriante non può essere insieme giudice e parte, mettendosi *a priori* sotto l'ombrello di un provvedimento avente forza di legge formale.

Lo stesso ragionamento può valere relativamente alle classificazioni delle imprese nell'una piuttosto che nell'altra categoria: anche qui, per fare un esempio, il cittadino titolare di un'impresa mista ha un vero e proprio diritto a veder contemplati solo i beni elettrici; mentre, se viene classificato come « prevalente », li vedrà trasferiti tutti, salvo il problematico diritto alla restituzione di cui si dirà, con le relative incidenze sostanziali anche per quel che riguarda la valutazione. Certo, un decreto legislativo che andasse contro le disposizioni e le direttive della legge di delega (e, per ripetere l'esempio, toccasse un autoproduttore che invece ha diritto di essere esentato) sarebbe irregolare e, come tale, esposto a ricorsi in sede di incostituzionalità; ma deve domandarsi sino a qual punto il rimedio — già in se stesso molto impervio — sia adatto allo scopo, dal momento che l'accrescimento delle caratteristiche dell'impresa è questione essenzialmente tecnica e di fatto.

Concludendo: con questa disposizione dei trasferimenti attuati con decreti aventi forza di legge si finisce per attuare una violazione dei principi degli articoli 23 e 113 delle norme costituzionali, per i quali ogni cittadino può agire in giudizio per tutelare i propri diritti

ed interessi legittimi, anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Curioso: anche in questa occasione si odono squilli di tromba dalla destra, ma a sinistra non risponde alcuno squillo; solo di tanto in tanto, soltanto quando proprio l'evidenza delle nostre ragioni costringe i... muti a intervenire si tratta di interventi labili, quando non intervengano *ukase* a reprimarli... A reprimere che? In tempi di libertà di stampa si verificano i compartimenti stagni, per cui ognuno vede se stesso solo nello specchio del proprio giornale, ma il proprio giornale non pubblica quelle che sono le voci degli altri e nemmeno dei reprobati della propria parte. Oh, triste destino quello del collega Armosino, che ha avuto il coraggio di dire cose che non sono state finora confutate dai suoi compagni di gruppo e che sono state riassunte in mezza riga dal suo giornale che si chiama *Il Popolo*, non popolato, per ciò stesso, delle affermazioni dell'onorevole Armosino.

Passo all'ultimo punto: quello dei problemi relativi all'individuazione dei beni.

Qui le incongruenze raggiungono il massimo; e, di nuovo, le ipotesi di dispareri e di conflitti sono tutt'altro che teoriche. Facciamo il caso, per esempio, di un decreto che contempli un bene che non doveva essere contemplato (per esempio, un cespite azionario o immobiliare nel quale una società elettrica avesse investito una propria riserva); oppure il caso, opposto, di un decreto che interessatamente eccettui alcuni beni pur collegati all'impresa elettrica, ma meno appetibili.

Se l'individuazione sarà fatta mediante lo stesso decreto legislativo di trasferimento (secondo l'ipotesi che l'articolo 4, n. 9, prevede come eventuale, ma possibile) valgono a maggior ragione le considerazioni svolte a proposito del punto precedente. Quale sarà la tutela del cittadino?

Aggiungiamo soltanto che la relazione, confinando questa ipotesi ai « casi semplici », pecca notevolmente di ottimismo: quasi che, nell'ambito di imprese di grandi (e comunque di notevoli) dimensioni possa davvero essere semplice fare, senza errori, una valutazione di inerenza dei beni (e di tutti i beni) al servizio elettrico.

Esclusa l'ipotesi del decreto delegato, v'è quella dell'individuazione effettuata mediante gli « atti esecutivi »: e anche qui il guazzabuglio è davvero notevole. È una situazione babelica.

Il movimento di « andata » dei beni e dei rapporti avverrà verosimilmente con un de-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

creto ministeriale: e saranno da vedere la natura di questo provvedimento e i rimedi contro lo stesso. Potranno nascere, a questo proposito, delicate questioni di competenza amministrativa piuttosto che giudiziaria; ma nei confronti di un decreto ministeriale una qualche tutela si può prevedere. Da ciò una nuova disparità dei cittadini di fronte alla legge: un regime è dato a coloro che vedono i beni ed i rapporti individuati dal decreto delegato, altro regime, e altre possibilità di ricorso sono date alle imprese che subiranno l'individuazione mediante gli atti esecutivi.

Ma non basta: per alcune imprese, le « prevalenti », è previsto anche un movimento di ritorno dei beni non elettrici.

« Prevalenti ». Queste definizioni sono sempre pericolose. Prevalenti in che?, quando nella prevalenza viviamo nell'incerto e indeterminato, pressati solo da una preoccupazione: dar la prova che le volontà altrui possono piegare le volontà che dovrebbero essere determinanti, se è vero che in regime democratico il numero conta o dovrebbe contare; in questo strano regime democratico nel quale il Parlamento vede determinanti non coloro che parlano o non parlano da questo microfono, ma chi dimostra di avere una potenza reale (il destino nel nome?) pur non rappresentando larga corrente di opinione nello smilzo suo corpo elettorale! Perché anche questo assurdo si verifica nel desolato momento politico: che in regime di proporzionale forze elettorali numeriche inconsistenti diventano forze potenti, anzi... prepotenti di governo, al governo.

Dicevo che per alcune imprese (le « prevalenti ») è previsto anche un movimento di ritorno dei beni non elettrici: e qui sembra che l'atto debba promanare non più dal Governo in sede legislativa o dal ministro che ha disposto il trasferimento, bensì dallo stesso « Enel » tenuto ad effettuare la restituzione. Si tratterà dunque dell'adempimento di un'obbligazione, e l'atto avrà una struttura ed una natura giuridica diversa dalla quale dovrebbe nascere anche diversità di azioni esterne.

Da tutto ciò nasce una grave disparità di trattamento a carico degli espropriati con riguardo tanto alla lesione dei loro interessi quanto alla possibilità di tutela. Per alcuni l'esproprio avviene mediante il sistema eventuale ma certo eccessivo del decreto delegato, quindi praticamente senza tutela; per altri l'individuazione dei beni avviene prima dello scorporo mediante un atto amministrativo

dello Stato; per altri ancora avviene dopo lo scorporo in sede di esecuzione dell'obbligo di restituzione.

Tutto ciò si traduce non solo nella ricordata violazione dei principi sulla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, ma anche della norma costituzionale sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Ho detto un momento fa che parlavo *in spe contra spem*. Vi ho però detto che insieme con molte ragioni di malinconia civile di natura parlamentare e di natura democratica vi era qualche ragione di consolazione. Ho già detto altra volta che so essere ingiusto per simpatia; spero di non essere ingiusto per antipatia. Ella, signor ministro, è cordialmente simpatico a chi in questo momento sta parlando. Ma nella profondità della sua coscienza non potrà non avvertire che il rito che si sta celebrando è estremamente malinconico.

Nel concludere vorrei richiamarvi ancora alla gravità di quanto è avvenuto in riferimento non al destino di un Governo ma al costume parlamentare, che non dovrebbe prescindere mai da dignità di costume morale. All'ufficio archivio giacciono in oblio totale infinite proposte di legge che avrebbero potuto iniziare, almeno, il loro cammino, in questo strano settembre; proposte di legge veramente urgenti e che sono diventate anche più urgenti in relazione a quello che è avvenuto in questi giorni. Il Governo provvederà indubbiamente alle zone terremotate; e sono miliardi anche per il soccorso immediato. Come è vero che questo della nazionalizzazione delle fonti di energia è un innaturale terremoto, le cui conseguenze si avvertono oggi e si faranno ancor più avvertire nell'avvenire. Nel prossimo futuro tali ripercussioni potrebbero anche essere contenute, ma non sappiamo quel che potrà avvenire nei prossimi anni in relazione alle leggi inesorabili dell'economia e all'affermazione di principi sulla valutazione dei quali vi è un completo dissenso in questa pseudo-maggioranza.

Quando arriveremo alla discussione dei bilanci ci sentiremo dire che non vi è tempo e forse fermeremo le lancette dell'orologio. Ma queste lancette non si possono fermare dinanzi all'opinione pubblica, la quale ad un certo momento potrà non dico insorgere (noi siamo legalitari a oltranza...) ma elevare una vibrata protesta per il tradimento compiuto nei confronti dell'elettorato. Prima il silenzio; poi il « cosa fatta capo ha »!

Voi, colleghi democristiani favorevoli all'apertura a sinistra, avreste potuto scrivere

la parola « nazionalizzazione delle fonti di energia elettrica » sulla vostra bandiera, e su questo programma ottenere il consenso del vostro corpo elettorale. Ma avete preferito bruciare le tappe e creare il fatto compiuto, mettendo i vostri elettori — colleghi della democrazia cristiana — nella condizione o di insorgere contro di voi (e il pericolo non può essere dissimulato nemmeno da chi vi parla in questo momento) o di dare una sanatoria ad una determinazione che nativamente non sarebbe stata voluta dal corpo elettorale. In questo modo si mette in pericolo la democrazia e si infirma il valore dell'appello al corpo elettorale in calendario fra pochi mesi.

La maggioranza può far tutto, può anche violare gli impegni del 1958, quando non si parlò mai di nazionalizzazione delle fonti di energia; il Governo può far tutto, anche violare le frontiere delle scadenze costituzionali, creando i fatti compiuti. Ma il paese se ne ricorderà, non dico nel *dies irae* (non invoco determinazioni di ira), ma quando suonerà l'ora della giustizia democratica! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame dell'articolo 4 è rinviato a domani.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La XIII Commissione (Lavoro), nella seduta odierna in sede legislativa, ha approvato i seguenti provvedimenti:

SCALIA: « Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (1698); e MAZZONI ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1952, n. 63, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (1821), *in un testo unificato e con il titolo*: « Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (1698-1821).

Non approvazione di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la XIII Commissione (Lavoro), nella seduta odierna in sede legislativa, ha deliberato di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge De Marzi Fernando ed altri: « Adeguamento delle disposizioni dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, alle attuali esigenze della produzione, approvvigionamento e consumo del pane » (2143).

Questa proposta di legge è stata pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna della XIII Commissione (Lavoro), in sede legislativa, il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea della proposta di legge Storti ed altri: « Modifiche alla legge 3 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (1792).

Questa proposta di legge resta assegnata, pertanto, alla Commissione stessa in sede referente.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per alleviare i danni provocati dalla tromba d'aria abbattutasi il 31 agosto 1962 sul comune di Manduria (Taranto).

(5081)

« ROMEO, ANGELINI LUDOVICO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, al fine di conoscere se e quali provvedimenti ritengano di disporre per ovviare il danno della indiscriminata distruzione, nelle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, di ville e costruzioni notevoli per valore artistico e storico, di parchi, giardini, cappelle gentilizie per far luogo ad enormi costruzioni in cemento da speculazioni edilizie, le quali deturpano il paesaggio della riviera, sino al punto di minacciare in Finale Ligure Marina la " Villa Vittorio Veneto " dove è vissuto ed è morto il maresciallo d'Italia Enrico Caviglia.

(5082)

« DEGLI OCCHI, AICARDI, GREPPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sia vero che su suggerimento della segreteria nazionale della democrazia cristiana, le autorità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

competenti abbiano in corso la decisione di rinvio delle elezioni comunali di Ruvo di Puglia, già fissate per l'11 novembre 1962. (5083) « DE MARZIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Governo, per conoscere, tenuto conto dei danni gravissimi che la prolungata siccità ha arrecato alle colture agrarie e alla zootecnia in Piemonte, in quale modo ed entro quali termini intende venire in aiuto alle popolazioni contadine colpite dalle conseguenze della siccità che, quest'anno, si è aggiunta alle tradizionali calamità ed alle gravi conseguenze della crisi agraria aumentando notevolmente le difficoltà ed i motivi di crescente disagio dell'azienda contadina.

« In particolare gli interroganti chiedono di sapere dal Governo:

1°) se intende promuovere misure di intervento immediato atte ad evitare la liquidazione di parte del patrimonio zootecnico, garantendo ai contadini assegnazioni gratuite di mangimi e adeguate disponibilità di foraggio a prezzi convenienti e disponendo, inoltre, l'applicazione di tutte le disposizioni previste per i vari casi di calamità dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, ecc.;

2°) se ritiene opportuno assicurare le misure necessarie a garantire la rapida eliminazione delle scandalose situazioni esistenti in decine di comuni delle Langhe, del Monferrato (acquedotto Valtiglione) e di altre zone del Piemonte tuttora privi di acqua potabile ed a favorire l'estensione dell'irrigazione almeno mediante l'attuazione dei piani di irrigazione già esistenti e da troppo tempo in attesa di esecuzione;

3°) se ritiene che l'entità dei danni della siccità e delle altre calamità naturali (gelo, grandine, ecc.) che in modo disastroso quest'anno hanno colpito l'agricoltura delle varie regioni d'Italia, aumentando in modo tragico la massa del lavoro non pagato del contadino, sia tale da porre con urgenza l'esigenza dell'istituzione di un " Fondo nazionale di solidarietà " per l'indennizzo dei danni arrecati all'agricoltura dalle calamità naturali;

4°) se ritiene, tenuto conto dell'aggravato spopolamento delle province piemontesi, in particolare delle zone vitivinicole, prendere in considerazione anche queste zone agricole del Piemonte nel piano del fondo permanente di solidarietà di cui si è parlato in occasione dei terremotati del sud.

(5084) « LAJOLO, LONGO, VACCHETTA, AUDISIO, BIANCANI, SULOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali spiegazioni può fornire circa la gravissima situazione determinata in tutta la provincia di Asti e in particolare in ventisei comuni della Val Tiglione a causa della mancata attuazione — ormai in ritardo di ben dodici anni — dell'acquedotto della Val Tiglione.

« In particolare l'interrogante chiede di sapere:

1°) come il Governo, attraverso i suoi organi di tutela dell'ordine pubblico e di controllo della spesa pubblica (prefettura, questura, genio civile, ecc.) ha controllato che venissero spesi il miliardo e duecento milioni già stanziati per l'acquedotto Val Tiglione, non ancora oggi — a distanza di 12 anni — in condizione di fornire l'acqua ai ventisei paesi assetati ed in condizioni ancora primordiali per il rifornimento dell'acqua;

2°) se il provvedimento preso d'urgenza di sciogliere il consiglio d'amministrazione con la conseguente nomina di un commissario non sottolinei ancor più che per dodici anni si sono lasciati sperperare i soldi dello Stato e cioè dei cittadini senza che le opere nuove costruite abbiano portato a nessuna utilità;

3°) se risulti corrispondente alla verità che dai competenti organi sono stati approvati progetti tecnici assolutamente inoperanti ed errati tanto che risulta ormai evidente che l'elemento indispensabile per il funzionamento dell'acquedotto, cioè l'acqua, è stata cercata dove non era assolutamente pensabile potesse essere trovata né in volume sufficiente né tale da garantire la salute delle popolazioni interessate, che peraltro da anni, pagano l'acqua che non ricevono;

3°) se corrisponda al vero che, in dodici anni, non è stata impiantata nessuna seria contabilità per le spese del pubblico denaro e non è stato attrezzato alcun servizio tecnico adeguato all'opera stessa.

« L'interrogante desidera infine conoscere quali provvedimenti il Governo ha disposto perché siano colpite tutte le responsabilità in tutti i settori che hanno determinato uno scandalo amministrativo che dura da oltre dodici anni irridendo alle urgenti ed elementari necessità di zone agricole sempre colpite dalle calamità atmosferiche, prime fra tutte la siccità, oltreché da crisi agraria e conseguente spopolamento.

(5085)

« LAJOLO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale è il suo giudizio sulle gravi irregolarità amministrative chiaramente emerse in merito alla procedura usata dalla giunta della amministrazione comunale della città di Taranto e dal prefetto di quella provincia per aggiudicare l'appalto del servizio di nettezza urbana.

« Gli elementi più gravi di tale procedura, sui quali gli interroganti richiamano particolarmente l'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri, sono:

1°) la commissione giudicatrice dell'appalto ha adottato le sue decisioni senza interpellare gli organi tecnici del comune rappresentati dall'ufficiale sanitario e dall'ingegnere capo;

2°) l'appalto è stato concesso alla ditta Aterno, la cui offerta era senza alcun dubbio la più onerosa come canone e la più deficitaria rispetto a tutte le altre per quanto riguarda i mezzi tecnici e la manodopera da impiegare;

3°) è stato concesso alla ditta Aterno, a tali gravose e deficienti condizioni, un appalto che nel 1958 era stato negato alla stessa ditta, che allora aveva offerto condizioni tecniche migliori ed un canone inferiore di ben 137 milioni relativamente a quello attuale;

4°) l'appalto è stato aggiudicato alla citata ditta con un semplice beneplacito del prefetto, il quale non ha sottoposto la pratica all'esame della commissione centrale della finanza locale (sentito il parere della giunta provinciale amministrativa), come la legge prescrive trattandosi di una spesa che impegna il comune per un periodo di 10 anni e per una spesa di ben cinque miliardi; l'approvazione della deliberazione da parte del prefetto è avvenuta quando i bilanci di previsione del 1960-61 e 1962 non includevano tale impegno di spesa;

5°) questa approvazione è avvenuta inoltre, nonostante il parere dell'ufficio tecnico erariale, il quale aveva segnalato una eccedenza di spesa per il canone di ben 38 milioni annui e nonostante che l'ispettorato del lavoro ritenesse che il canone stesso presentasse, per le voci relative alla manodopera, una spesa maggiore di ben 8 milioni annui; l'unica riduzione apportata è stata di soli 8 milioni.

« Gli interroganti chiedono inoltre che il ricorso presentato al Governo il 3 luglio 1962 da un gruppo di consiglieri della minoranza

consigliare (che porta come prima firma quella del consigliere Nicola De Falco) venga rapidamente preso in esame.

(25386) « ANGELINI LUDOVICO, ROMEO, MONASTERIO, CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere a quali motivi debba attribuirsi la mancata erogazione di acqua supplementare a prezzo ridotto all'associazione irrigazione Est Sesia da parte dell'amministrazione generale dei Canali Cavour. L'interrogante rileva che questo diniego ha obbligato la sopracitata associazione a portare, nella corrente stagione estiva, riduzioni variabili dal 20 al 35 per cento nell'erogazione dell'acqua irrigua con serie conseguenze per le coltivazioni in atto.

« La questione è di essenziale importanza per l'agricoltura del vasto comprensorio dell'Est Sesia (circa 200.000 ettari nelle province di Novara e Pavia).

(25387)

« BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere con urgenza — in relazione alle scadenze previste dalla legge oggetto della presente interrogazione — se è loro intendimento dare disposizioni ai prefetti della Repubblica perché non abbiano a confermare i contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali, delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali per il prossimo decennio, ma abbiano invece, secondo il principio generale previsto dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1461, a predisporre i regolari concorsi per le assegnazioni ad asta pubblica. Ricorda l'interrogante che secondo legge il contratto di appalto è a data fissa — decennale — che la nomina dell'esattore deve avvenire, alla scadenza contrattuale, per concorso ad asta pubblica e che solo eccezionalmente è previsto l'istituto della riconferma. In effetti l'eccezione è divenuta regola perché dal 1922 gli esattori di decennio in decennio sono stati riconfermati. Ma ciò si è appunto verificato per ragioni eccezionali: quanto al decennio 1922-33 logicamente in base alla legge fondamentale, invece per il decennio 1933-42 in virtù dell'autoritarismo di Stato, per il decennio 1943-52 a causa dello stato di guerra e per il decennio 1954-63 in conseguenza degli squilibri di mercato causati dalla guerra. Tutte le ragioni che eccezionalmente determinarono l'applicazione dell'istituto della riconferma sono oggi politicamente inconsistenti e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

altrettanto lo sono sotto il profilo economico anche in conseguenza della ripresa definita miracolosa dell'ultimo decennio, per cui non si vede come potrebbe giustificarsi una nuova riconferma.

« È chiaro che la situazione del paese in tutti i settori durante il quarantennio è stata trasformata dall'incremento della popolazione, della produzione, dei consumi, dell'urbanesimo e da altri fenomeni congeniti alla vita di una società moderna, tutte componenti di una nuova realtà alla quale si deve adeguare anche il modo ed il prezzo di esazione dei tributi, essendo il nostro in questo momento uno dei prezzi di esazione più alti esistenti in Europa.

« L'interrogante ritiene che con l'appalto dei servizi i contribuenti italiani possano risparmiare almeno una terza parte di quanto oggi corrispondono per aggio esattoriale. (25388) « ZAPPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non pensi di dare tempestive disposizioni agli uffici dipendenti allo scopo di permettere che la presentazione delle domande e la prova di concorso per borse di studio abbiano luogo, in particolari casi, in una scuola diversa da quella frequentata.

« Si fa presente che a causa della massiccia trasmigrazione di famiglie dalle campagne nelle città e dal sud nel nord moltissimi alunni non sono nella possibilità di sostenere la prova nella scuola di provenienza. (25389) « RUSSO SALVATORE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se a seguito della spaventosa tragedia avvenuta il giorno di domenica 9 settembre 1962 alle ore 21,10 circa al passaggio a livello di Borgio Verezzi (Savona) in cui hanno trovato tragica morte ben quattro donne di cui due di 19 anni, ha deciso finalmente di costruire il sottopassaggio richiesto dall'amministrazione comunale di Borgio Verezzi in data 15 dicembre 1957 con nota n. 4719 diretta al Ministero dei lavori pubblici. Con nota 6 dicembre 1958 del Ministero dei lavori pubblici in risposta alla lettera dell'amministrazione di Borgio Verezzi il Ministero comunicava che detti lavori erano inclusi nella graduatoria predisposta dai competenti uffici del Genio civile. In data 9 maggio 1961, a seguito di altre disgrazie avvenute al tragico passaggio a livello l'attuale sindaco di Borgio Verezzi, sotto il n. 1718 di protocollo scriveva

ancora allo stesso Ministero dei lavori pubblici e per conoscenza al Provveditorato alle opere pubbliche di Genova e al Genio civile di Savona quanto segue: " Lo scrivente si permette far presente che questo comune trovasi nella particolare situazione di un centro privo di collegamento diretto con la viabilità ordinaria, cui si accede soltanto attraverso un pericolosissimo passaggio a livello che, immettendo direttamente sulla movimentatissima e angusta statale Aurelia, miete periodicamente le sue vittime. Il bilancio degli incidenti stradali avvenuti negli ultimi cinque anni a tale passaggio a livello — o a causa di esso — registra infatti ben quattro morti e nove feriti. A conferma di tale sanguinoso bilancio si acclude una attestazione dei carabinieri di Pietra Ligure. Voglia codesto onorevole Ministero prendere in benevolo esame la particolare situazione di questo comune, tenendo presente che ogni giornata di anticipo nella soluzione dell'annoso problema può rappresentare il risparmio di qualche vita umana ".

« Il Ministero rispondeva con foglio numero 2103/6 del 18 luglio 1961, ripetendo le solite ragioni e concludendo di non poter che confermare che l'opera stessa era tenuta in evidenza in sede di formazione del prossimo programma esecutivo, compatibilmente con le disponibilità di fondi e con le numerose analoghe istanze avanzate da altri enti locali. (25390) « PERTINI, AICARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere a quale motivo debba addebitarsi il ritardo dei pagamenti delle prestazioni per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici di codesto Ministero, nonché la rifusione delle spese di missione al personale tecnico.

« L'interrogante chiede altresì a quali motivi debba attribuirsi il mancato accreditamento di fondi per istruzione professionale, prove dimostrative e altre attività di assistenza tecnica. (25391) « BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere a quali motivi debba addebitarsi il fatto che — a vari mesi dalla pubblicazione della legge per l'aumento degli organici del Ministero dell'agricoltura (con i famosi " agronomi di zona ") — nessun concorso è stato bandito, mentre sarebbe urgente aumentare il personale periferico onde accelerare il di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

sbrigo delle varie pratiche che affluiscono in gran numero specialmente per effetto del piano verde.

(25392)

« BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere in base a quali criteri il consiglio di amministrazione dell'« Anas » abbia approvato il progetto di massima dell'autostrada del Brennero scegliendo quale stazione terminale Modena anziché Bologna, in pieno contrasto col piano autostradale previsto dalla legge 21 maggio 1955, n. 463, che non risulta affatto abrogata.

« In proposito l'interrogante rileva:

1°) la decisione dell'« Anas », resa nota dalla stampa, pare suscettibile di impugnativa dal punto di vista giuridico, per non aver ottemperato al disposto della citata legge;

2°) la decisione dell'« Anas » è certo censurabile sotto il profilo economico, in quanto non tiene conto della corrente dei traffici che dal sud si dirigono verso il Brennero e viceversa, corrente già oggi imponente per mole e per valore, e destinata ad incrementarsi, qualora si possa integrare il trasporto celere per ferrovia con un altrettanto celere trasporto per autostrade;

3°) risulta compromesso, o comunque non agevolato, l'imponente flusso turistico che dal Brennero scende verso l'Adriatico (a meno che — attraverso Modena — si voglia incanalare questo flusso... verso l'Abetone!) compromettendo gli interessi della riviera romagnola e marchigiana;

4°) si ledono gravemente le prospettive di sviluppo industriale del ferrarese e del ravennate (né vale assumere che si è inteso favorire lo sviluppo del mantovano, giacché è incontestato che solo il tracciato diretto Bologna-Verona avrebbe una ubicazione intermedia tra la zona Mantova-Modena e quella Ferrara-Ravenna sì da contemperare gli interessi delle due zone);

5°) viene pregiudicato — per spirito di campanile o di malinteso prestigio politico — l'organico sviluppo della rete autostradale nazionale attraverso la pianura padana.

(25393)

« BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda disporre un'accurata inchiesta sulla gestione del comune di Poggiomarino (Napoli) dei cantieri di lavoro (anno 1953) nn. 01123, 01125, 012544, 012545.

« Tale intervento si rende necessario anche per il fatto che una richiesta presentata in tal senso al consiglio comunale sin dal 27 settembre 1961 è rimasta tuttora senza seguito alcuno, come pare che analoga sorte sia sinora toccata alla richiesta dei competenti organi ministeriali locali avanzata nel febbraio 1962.

(25394)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra, riguardante la vedova di guerra Scatolone Nunziata, nata De Vivo, attualmente ricoverata nell'ospedale psichiatrico di Napoli, e la figlia Scatolone Anna Antonietta fu Elio, residente in Campobasso (via Genova, n. 17).

« La Scatolone Nunziata è titolare della pensione n. 5288246 (posizione n. 3411394). Non si riesce a sapere, essendo stata interditta con sentenza del tribunale di Campobasso in data 5-18 maggio 1960, sino a quando ha riscosso la pensione a lei spettante.

« L'ufficio del tesoro di Campobasso, poi, parla di ratei prescritti, come se la prescrizione corresse anche contro gli interdetti. Sembra che titolare della stessa pensione sia anche la figlia Scatolone Anna Antonietta, nata a Campobasso il 20 settembre 1940. Anche per questa si parla di ratei di pensione prescritti, come se la prescrizione corresse anche contro i minori. La Scatolone Anna Antonietta è diventata intanto maggiorenne ed è inabile a qualsiasi lavoro. Per la Scatolone Nunziata, poi, il giudice tutelare di Campobasso con provvedimento del 18 luglio 1960 ha nominato tutore il fratello De Vivo Nicola fu Luigi, residente in Campobasso (via Genova, 17). Urge, adunque, che il Ministero del tesoro intervenga per definire la pratica, disponendo:

a) che siano pagati al detto De Vivo, nella qualità di tutore di Scatolone Nunziata, gli arretrati di pensione e la pensione sino alla morte della Scatolone;

b) che siano pagati a Scatolone Anna Antonietta gli arretrati di pensione sino al giorno in cui è divenuta maggiorenne, e la pensione ancora spettante, se riconosciuta inabile ai sensi di legge.

(25395)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che negli istituti tecnici e nei licei di Torino vengono respinte le domande di iscrizione degli allievi, o vengono

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

accettate con riserva, per mancanza di aule e come intende intervenire per superare questa grave situazione e permettere ai giovani — come è obbligo dello Stato — la frequentazione della scuola pubblica.

(25396)

« CASTAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda consentire che gli insegnanti elementari, i quali hanno chiesto l'assegnazione provvisoria per il 1962-63 nell'ambito della provincia, completino la domanda con l'aggiunta " mi impegno a prestare servizio in uno qualsiasi dei paesi indicati ", così come è stato consentito agli insegnanti che hanno chiesto l'assegnazione da un'altra provincia, non comprendendosi perché si intenda operare un diverso trattamento nei due casi, che sono identici ed identicamente disciplinati.

(25397)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per il consolidamento dell'abitato di Ururi (Campobasso). Il comune di Ururi è compreso nell'elenco a cura e spese dello Stato.

(25398)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere il risultato dell'accertamento, compiuto in Ururi (Campobasso), dei danni recati dal terremoto del 21 agosto 1962 e quali somme sono state sin oggi spese per aiutare la popolazione.

(25399)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere se non credano necessario ed urgente intervenire, dandogli concreti aiuti, in favore del signor Ettore Varanise, da Ururi (Campobasso), rimasto senza abitazione a seguito del terremoto del 21 agosto 1962.

(25400)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non creda di procedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, alla istituzione in Campobasso di una sezione dell'ispettorato compartimentale M.T.C.F. per l'Abruzzo e Molise, che ha sede in Campobasso, non potendo oltre procrastinarsi l'attuale situazione, profonda-

mente deficitaria. Lo sviluppo della motorizzazione nella provincia di Campobasso è davvero notevole e sempre crescente. Occorre, quindi, la permanente presenza nella nostra città di un ingegnere anche per evitare che le città di Termoli ed Isernia continuino ad essere servite una volta al mese. La sezione è stata istituita nella città de L'Aquila. Perché non dovrebbe esserlo in Campobasso? La necessità di tale istituzione veniva riconosciuta dal Ministero nel febbraio del 1959. Ebbene sono passati ancora tre anni e la sezione sembra ancora di là da venire!

(25401)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza di un continuo, lamentato disservizio, che si denuncia sulla linea ferroviaria Roma-Napoli (via Cassino), sulla quale, a titolo di esempio, la sera del giorno 8 settembre 1962, si è verificato il seguente caso: il convoglio Roma-Campobasso, in partenza da Roma alle 17,55, che avrebbe dovuto fermare solo alle stazioni di Frosinone, Roccasecca, Cassino e Vairano Caianello, donde proseguire alla volta di Campobasso in funzione di direttissimo, fu fatto fermare, invece, otto minuti a Colle Mattia, undici minuti a Palestrina, undici minuti a Valmontone, otto minuti a Colleferro, dodici minuti ad Anagni, cinque minuti a Morolo, ventisei minuti a Frosinone, otto minuti a Castro-Pofi, un minuto a Ceprano, due minuti a Cassino, due minuti a Rocca d'Evandro, due minuti a Mignano di Montelungo, due minuti a Tora-Presenzano, arrivando a Vairano Caianello con due ore di ritardo. Quivi lo stesso convoglio venne retrocesso al ruolo di accelerato, raccogliitore di viaggiatori, lungo tutto il percorso da Vairano fino a Campobasso, tra l'unanime disappunto della folla di viaggiatori, a molti dei quali furono impossibili le coincidenze ordinarie. Ciò premesso, quali provvedimenti intenda autorizzare perché inconvenienti di tale natura non abbiano mai più a verificarsi sulla linea stessa, che è la sola linea ferroviaria a servizio del Molise.

(25402)

« SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se, in relazione al fatto che oramai la quasi totalità dei pubblici esercizi, specie dei caffè e dei circoli cooperativi, possiedono apparecchi televisivi e che, in rapporto con ciò pressoché nessuno di tali esercizi ricava guadagni supplementari dall'aver funzio-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

nanle un apparecchio, non ritenga opportuno ridurre in misura sensibile il canone di abbonamento appunto per gli apparecchi installati nei menzionati esercizi pubblici. Gli interroganti ritengono tanto più opportuno il richiesto ribasso del canone, in quanto vi sono già enti ed istituzioni favoriti da particolari tariffe.

(25403) « GRILLI GIOVANNI, TREBBI, ROSSI PAOLO MARIO, RAFFAELLI, BIGI, GORRERI, LAJOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se e come intendano evitare esose speculazioni sui suoli occorrenti a nuove industrie da ubicare nel Mezzogiorno. Risulta che accaparratori comprano suoli dai legittimi proprietari e li rivendono con fortissime maggiorazioni agli industriali che vogliono impiantare nuove iniziative, come risulta che questi stessi accaparratori si interpongono, con grande profitto, anche fra detti industriali ed i coloni ai quali devono essere indennizzati i danni alle culture pendenti.

« A parere dell'interrogante occorre che le camere di commercio tengano un registro delle variazioni delle proprietà terriere avvenute negli ultimi tempi e di quelle che si verificheranno in prosieguo e che gli istituti finanziari, specialmente dei prestiti agevolati, comunicino agli interessati i prezzi ai quali sono stati fatti gli ultimi trapassi di proprietà, agevolandoli al massimo nelle rapide occupazioni di suolo e nelle pratiche di esproprio, per stroncare le speculazioni del genere. Gli stessi istituti dovrebbero poi assicurarsi che i compensi dati ai coloni siano versati integralmente a questi dai singoli industriali. Con ciò si eviterebbe che, specialmente nella provincia di Napoli, alcune aziende rinuncino alle loro iniziative per l'eccessivo costo dei suoli loro occorrenti.

« Un altro provvedimento opportuno potrebbe essere quello di obbligare i sindaci e le camere di commercio ad affiggere nei rispettivi albi le richieste che ricevessero in questa materia da coloro che volessero impiantare nuove industrie.

(25404) « COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se sia al corrente che alcune amministrazioni dello Stato si avvalgano della facoltà, prevista dall'articolo 4 della legge 15

febbraio 1958, n. 46, di trattenere in servizio i dipendenti che non abbiano compiuto 40 anni di servizio effettivo e non superato i 70 anni di età, mentre altre amministrazioni non esercitano tale facoltà loro attribuita dalla legge.

« Ne deriva che fra i dipendenti dello Stato vengono a crearsi assurde sperequazioni, in contrasto con il principio secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e con quello dell'unità di indirizzo amministrativo, principi sanciti dagli articoli 3 e 95 della Costituzione.

« L'interrogante chiede pertanto al Presidente del Consiglio dei ministri se non ritenga doveroso impartire disposizioni in materia, affinché sia assicurata uniformità di trattamento ai dipendenti dello Stato in identiche condizioni.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere se non ritenga opportuno che sia accolta la viva aspirazione degli interessati intesa a far prorogare per un quinquennio le disposizioni del citato articolo 4 della legge n. 46, la cui applicazione ha termine l'11 marzo 1963.

(25405) « DURAND DE LA PENNE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno procedere alla nomina del vincitore per la sede notarile di Malo (Vicenza), e ciò in considerazione della particolare situazione di disagio che la prolungata vacanza della sede arreca alla popolazione interessata.

(25406) « MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga conforme a giustizia — prima di decidere sulla cessione a terzi dell'ex casa del fascio di Voghera (Pavia) — trattare la cessione stessa al comune di Voghera, tenendo presente che tale stabile è stato costruito, a suo tempo, con la cessione gratuita dell'area da parte del comune stesso e con somme integralmente fornite in parte dal comune e in parte dai cittadini vogheresi.

(25407) « BUCALOSSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se la distribuzione gratuita dei libri sarà fatta anche ai fanciulli che frequentano scuole elementari gestite da religiosi anche se non ancora pareggiate.

« È da notare che in dette scuole abbonano figli di modeste lavoratrici che preferi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

scono tali istituti, che con modestissime rette mensili di un migliaio di lire, trattengono i bambini molte ore, dando loro, anche la refezione, e quindi alleggerendo il peso dei genitori che non possono accudirli per impegni di lavoro.

« Nella quasi totalità dei casi trattasi di bambini più bisognosi di tanti altri che frequentano le scuole statali.

(25408)

« COLASANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere: quali opere siano state programmate per la sistemazione del fiume Secchia; se riguardano la disciplina del corso d'acqua o, anche, il recupero di maggior quantità d'acqua per estendere e alimentare l'attuale irrigazione delle terre adiacenti; entro quale periodo devono essere eseguite a quale somma complessiva ammontano.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali siano gli enti che hanno programmato tali opere e, nel caso in cui siano state iniziate, chi le stia eseguendo.

(25409)

« MONTANARI OTELLO, TREBBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se e quando si intenda asfaltare il tratto Chivuzi-Cesarano della costruenda strada Chivuzi-Ravello.

« L'interrogante fa presente che il tratto in questione, già ultimato, potrebbe subire gravi danni per le piogge del prossimo inverno qualora non si provvedesse in tempo utile alla sua sistemazione.

(25410)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non intenda emanare disposizioni perché i provveditori che non l'abbiano fatto invio d'urgenza ai loro colleghi destinatari — perché vengano immesse nella prescritta graduatoria — anche le domande di assegnazione provvisoria degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento nella stessa provincia, essendo evidente che la limitazione giustamente posta dal secondo comma del punto 2°) della circolare ministeriale 15 giugno 1962 n. 29633, si riferiva agli insegnanti che avessero ottenuto il trasferimento in altre province richieste in via principale e non al trasferimento nella stessa provincia.

« Ogni altra interpretazione infatti sarebbe in contraddizione con lo scopo medesimo

dell'istituto dell'assegnazione provvisoria, che è quello di riunire le famiglie, cosa che non viene in alcun modo raggiunta col trasferimento nella stessa provincia, richiesto appunto solo in via subordinata, come male minore, e che sarebbe certamente stato rifiutato dagli interessati se, quando fecero domanda di trasferimento, avessero saputo che una sede richiesta solo in via del tutto subordinata, avrebbe loro impedito di ottenere, con l'assegnazione provvisoria, quella richiesta in via principale.

« Risulta del resto all'interrogante che molti provveditori hanno interpretato retta- mente la circolare, rifiutando soltanto le domande di coloro che avevano ottenuto il trasferimento in altre province e inoltrando regolarmente ai loro colleghi, per la compilazione della prescritta graduatoria, anche le domande dei trasferimenti nella stessa provincia.

(25411)

« ROFFI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, per sapere quali siano i motivi che ritardano gli organi dello Stato ad adempiere ai loro impegni finanziari verso i comuni, in modo particolare per quanto riguarda l'erogazione dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata spettante ai comuni stessi.

« Risulta che molti comuni della provincia di Perugia, come Gualdo Tadino, Corciano, ecc. si trovano in grave stato di difficoltà finanziarie, in conseguenza della mancata riscossione dell'imposta generale sull'entrata e di altri contributi statali per cui si viene a creare una situazione di grave disagio verso gli enti creditori, fornitori, dipendenti e popolazione tutta.

« Gli interroganti chiedono quali provvedimenti intendano adottare i ministri, per sanare una situazione di così grave carenza verso i comuni da parte degli organi responsabili dello Stato.

(25412)

« ANGELUCCI, CAPONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i provvedimenti che intende adottare in merito al ricorso presentato da un gruppo di consiglieri comunali di Pratola Peligna (L'Aquila) contro le deliberazioni della prefettura de L'Aquila con le quali sono state approvate due deliberazioni del consiglio comunale di Pratola Peligna, relative alla elezione del sindaco e della giunta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

« Tali deliberazioni consiliari sono infatti viziate da numerose irregolarità e violazioni delle norme della legge comunale e provinciale e la ratifica da parte della prefettura de L'Aquila è spiegabile solo con inammissibili pressioni di natura politica esercitate sull'autorità prefettizia.

(25413)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere il motivo per il quale il decreto ministeriale 17 maggio 1962 e successivo decreto ministeriale 11 giugno 1962, relativi alla determinazione del programma quinquennale delle opere pubbliche di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11, non prevedono finanziamento alcuno per quanto riguarda le opere di sistemazione idraulica per la Liguria; il comune di Albenga, il consorzio per l'arginamento del fiume Centa e la società " l'ortofrutticola " nell'interesse collettivo della valle albengamese sono particolarmente interessati alla soluzione dell'impellente problema della sistemazione del fiume Centa; ritenevano gli enti di cui sopra che così importante questione, già sottoposta all'esame delle superiori autorità, fosse tenuta in considerazione nelle disposizioni dei citati decreti ministeriali; la soluzione di tale problema riflette oltretutto cospicui interessi agricoli anche rilevanti interessi turistici essendo il fiume Centa l'unico provvigionatore di sabbia a tutto il litorale della riviera di ponente. Gli interroganti — interpretando le esigenze di una così vasta plaga del litorale ligure, per l'avvenuta esclusione della Liguria per un quinquennio da opere di sistemazione idraulica — chiedono che i ministri interrogati addivengano ad un provvedimento straordinario consequenziale ai citati decreti ministeriali i quali, tenendo soprattutto presente che nessun finanziamento è stato operato per il passato, a favore della Liguria, consenta lo stanziamento della somma necessaria all'attuazione del programma di opere a suo tempo sollecitato presso gli organi competenti.

(25414)

« PERTINI, AICARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non creda opportuno di provvedere alla creazione di un cantiere di lavoro ed in forma massiccia per il prolungamento della strada che va dalla frazione di San Nicolò di Ricadi (Catanzaro), a Santa Maria di

Ricadi dello stesso comune. Tale strada sarebbe la più panoramica della Calabria e riunirebbe il comune al mare.

(25415)

« LARUSSA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e i ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo, per sapere se non credano di provvedere al prolungamento e sistemazione definitiva della strada che va dalla frazione di San Nicolò di Ricadi nel comune di Ricadi (Catanzaro) a Santa Maria di Ricadi dello stesso comune.

« Tale strada, che è una delle più panoramiche della Calabria, riunirebbe, con un breve tratto di sei chilometri, il comune di Ricadi al mare, oggi distaccato.

(25416)

« LARUSSA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno disporre affinché il comitato speciale per gli assegni familiari, in ottemperanza del disposto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico degli assegni familiari 30 maggio 1955, n. 797, stabilisca la corresponsione diretta degli assegni familiari ai pescatori, in analogia a quanto avviene per il settore dell'agricoltura e in considerazione sia della particolarità della categoria in parola, sia dal fatto che già tale erogazione diretta avviene per i pescatori della Sicilia.

(25417)

« ARMATO ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione, sui motivi che ritardano la definizione della pratica di dichiarazione di zona panoramica del tratto a nord della piazza Garibaldi nel comune di Francofonte (Siracusa) oggetto di una sua interrogazione del 15 giugno 1961, n. 18600.

(1167)

« GAUDIOSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se in riferimento alle delucidazioni fornite dal ministro in merito all'interrogazione n. 22918 del 10 aprile 1962, relativa alla costruzione di bacini montani nella zona a monte del comprensorio dell'ex lago di Lentini (Siracusa), non ritenga di dare d'intesa col ministro dell'agricoltura e delle foreste, più precisi chia-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

rimenti sulla considerazione che tali opere sono dirette a salvaguardare la produzione agrumicola della zona delle gelate invernali e dalla siccità nella stagione estiva; inconvenienti gravissimi che nuocciono all'economia di sette grossi comuni delle province di Siracusa e di Catania, in una zona dalla quale escono i due quinti dell'intera produzione agrumicola d'Italia.

(1168)

« GAUDIOSO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione dell'ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (*Urgenza*) (3906) — *Relatori:* De' Cocci, *per la maggioranza;* Alpino e Trombetta; Covelli, Preziosi Olindo e Casalnuovo; De Marzio Ernesto, *di minoranza.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore:* Rampa.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647); — *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza;* Nanni e Schiavetti, *di minoranza.*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza,* Kuntze, *di minoranza.*

6. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore:* Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori:* Nucci, *per la maggioranza;* Venegoni e Bettoli, *di minoranza.*

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore*: Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI